

TORNATA DEL 18 MAGGIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Lettera del guardasigilli intorno ad alcuni procedimenti relativi all'elezione di Castellammare. = Votazione a squittinio segreto, e approvazione degli schemi di legge: estensione a varie provincie di un decreto sull'istruzione tecnica; convenzione col municipio di Comacchio; stanziamento di spese per la distruzione delle cavallette. = Seguito della discussione intorno alla domanda di autorizzazione per procedimento contro il deputato Trevisani — Osservazioni e istanze d'ordine dei deputati Curti e Rattazzi circa la votazione ch'ebbe luogo sabato — Risposte del presidente e del deputato Restelli — Reiezione delle proposte dei deputati Minervini, Macchi e Petrone — Dichiarazione del deputato Trevisani — Autorizzazione di procedimento. = Annunzio d'interpellanza dei deputati Guerzoni e Oliva circa una relazione della società di beneficenza italiana di Parigi. = Proposizione dei deputati D'Ondes-Reggio V., Massari G. e Ferrara circa la discussione di due progetti di legge — Opposizioni del deputato Cadolini, e spiegazioni del presidente — Approvazione della proposta. = Discussione del disegno di legge per tasse sulle concessioni governative — Osservazioni ed emendamenti dei deputati Rattazzi, Minervini, Chiaves e Crispi, e opposizioni dei deputati Ferrara, Valerio e Regnoli al numero 1 della tabella, riguardante la tassa sulla cittadinanza — Parole in difesa, e modificazione, dei deputati Puccioni, relatore, e Pescatore — Questa è approvata — Opposizioni dei deputati Merizzi e Crispi al numero 3, che è approvato dopo spiegazioni del deputato Pescatore — Opposizioni dei deputati Minervini e Sineo al 4 — Emendamenti dei deputati Bonfadini, Pellatis e Siccardi al 7 — Osservazioni dei deputati Alfieri e Pescatore all'8 — Emendamenti dei deputati Bonfadini e Pellatis, Sineo, Minervini, Chiaves, Di San Donato al 9, relativo alla tassa sui titoli di nobiltà — Osservazioni dei deputati Macchi, Pescatore, Puccioni, relatore, e ministro per le finanze — Spiegazioni del deputato La Marmorata — Reiezione delle proposte dei deputati Chiaves e Di San Donato, e approvazione di quella della Commissione.

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

BERTEA, segretario, dà lettura dei processi verbali delle due tornate di sabato scorso.

VALUSSI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,150. Il Consiglio comunale di Castelvetro, provincia di Trapani, reclama perchè, in conformità del prescritto dall'articolo 35 della legge relativa alla soppressione delle corporazioni religiose, non siasi ancora attuata la cessione del quarto dei beni della rendita inscritta corrispondente a favore di quel comune.

12,151. Giordano Vincenzo, ed altri sedici già proprietari di case distrutte dall'esplosione della polveriera Sant'Antonio in Gaeta nel 5 febbraio 1861, ricorrono per ottenere il risarcimento dei danni sofferti.

12,152. Il presidente della società degli operai di Borgo San Dalmazzo, provincia di Cuneo, rassegna il voto emesso nell'adunanza tenuta da quella società il

19 p. p. aprile per il rigetto del disegno di legge sul dazio di macinazione dei cereali.

12,153. I rappresentanti le Casse di risparmio esistenti nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria, nel chiamare l'attenzione della Camera sulle conseguenze a riguardo di essi istituti delle modificazioni introdotte alle leggi sulle tasse di registro e bollo, confidano che loro vengano conservate quelle esenzioni ed immunità che ebbero sempre e di cui trovansi in possesso, reclamando ancora contro la contraddittoria applicazione della tassa sulla ricchezza mobile.

ATTI DIVERSI.

MASSARI G., segretario. Vennero fatti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal deputato Bandini — *I combustibili fossili della*

provincia di Siena, memoria del professore Giovanni Camponi, copie 2;

Dall'ingegnere Alberto Spinola, ex-capitano del Genio militare — Per le auspicate nozze delle RR. AA. Umberto e Margherita di Savoia, sonetti, copie 10;

Dal prefetto di Bari — Allegati agli atti del Consiglio provinciale di Terra di Bari, anno 1866, una copia;

Da Giuseppe ed Enrico Galli, medici condotti di Vespolate — Del colera e della sua comparsa in Vespolate nel 1867, una copia;

Dal prefetto di Torino per incarico del ministro dell'interno — In occasione delle auguste nozze di S. A. R. il principe Umberto colla principessa Margherita di Savoia, parenesi dettata da Carlo Albani da Casale, copie 9;

Dall'avvocato Fabio Mastellani, giudice del mandamento San Carlo all'Arena — Progetto di riforma all'organico giudiziario nel ramo penale, copie 20;

Dal professore Luigi Bolliano — Della Università degli studi di Vercelli nel medio evo. Orazione letta il 17 marzo 1868 nella festa letteraria e distribuzione dei premi agli alunni delle scuole vercellesi, copie 4;

Dal sindaco di Aquila degli Abruzzi — Riflessioni sulle vedute manifestate dal ministro dei lavori pubblici nella tornata del 28 febbraio 1868 intorno alla ferrovia Pescara-Rieti, copie 160;

Dal comando della guardia nazionale di Biella — Raccolta degli ordini del giorno ed altre disposizioni emanate da quel comando dal febbraio 1859 a tutto il 1867, una copia;

Dal ministro della marina — Rivista marittima, fascicolo 2°, copie 4;

Dal signor Luigi Tirrito, da Palermo — *L'agricoltore siciliano*, Bollettino mensile agrario, aprile 1868, copie 5;

Dal signor Blanchetti Oreste, da Genova. — Piano finanziario o progetto per l'abolizione di tutte le tasse dirette ed indirette, di tutti i diritti, monopoli e private del Governo e dei dazi dei municipi mediante il pagamento di un solo tributo, copie 500;

Dalla società italiana di beneficenza di Parigi — Relazione sulla situazione dei ragazzi italiani, copie 200.

PRESIDENTE. Il deputato Massari Stefano scrive che, costretto a recarsi a Parma, ove uno stretto suo congiunto versa in grave pericolo di vita, chiede un congedo di dieci giorni.

Il deputato Pandola colpito da domestico lutto prega la Camera ad accordargli 20 giorni di congedo.

Per motivi di famiglia il deputato Martire chiede un congedo di 40 giorni; il deputato Arrigossi di otto; il deputato Crotti di dodici; il deputato Antonini di due; il deputato Leardi di un mese.

Il deputato Lampertico, trattenuto in famiglia per malattia di suo figlio, domanda un congedo di 8 giorni.

Il deputato Zanini, non essendo ancora ben ristabi-

lito in salute, domanda altri quindici giorni di congedo.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Il deputato Ellero ha la parola sul sunto delle petizioni.

ELLERO. Colla petizione portante il n° 12,103, presentata il 27 aprile 1868, di Prata Angela, vedova del conte Alberico, morto in seguito al carcere sofferto per causa politica, implora l'appoggio della Camera per ottenere dal Governo un soccorso in danaro onde attendere all'educazione delle quattro sue figlie. Essendo questa una petizione raccomandata dalle autorità del luogo, e suffragata dai voti di distinti cittadini, e trattandosi di sciagure imminenti e gravi, pregherei la Camera di deliberare che fosse esaminata d'urgenza.

(È dichiarata urgente.)

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia scrive: « La Camera, approvando l'elezione del commendatore D'Amico a deputato del collegio di Castellammare nella tornata del 3 aprile dell'anno scorso, deliberò inviarsi gli atti al potere giudiziario per reprimere i colpevoli dei reati che dal processo risultassero commessi giusta i dispacci della S. V. dei 3 e 5 aprile 1867, numeri 900 e 905.

« Ora, il sottoscritto ha l'onore di parteciparle che, compilata la processura contro Francesco Saverio Castellano, Francesco Saverio Collucci e Sersale Francesco, imputati di contravvenzione all'articolo 75 della legge elettorale, con ordinanza del primo aprile ultimo fu dichiarato non farsi luogo a procedimento, essendo rimasta esclusa l'esistenza del fatto addebitato. »

Il processo verbale della tornata del 15 corrente, e quelli delle due tornate di sabato sono approvati.

L'ordine del giorno reca il rinnovamento della votazione per isquittinio segreto sopra i tre progetti di legge approvati sabato per articoli.

(Segue la votazione.)

Risultamento della votazione sui progetti di legge:

Stanziamiento di spesa per la distruzione delle cavallette.

Presenti e votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	200
Voti contrari	37

(La Camera approva.)

Convenzione stipulata col municipio di Comacchio pel possesso e l'amministrazione di quelle valli.

Presenti e votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	209
Voti contrari	27
Si astenne	1

(La Camera approva.)

Estensione alle provincie della Venezia, dell'Emilia, dell'Umbria, delle Marche, della Toscana e dell'Italia meridionale della legge 13 novembre 1859, n° 3725.

Presenti e votanti	238
Maggioranza	120
Voti favorevoli	212
Voti contrari	26

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE INTORNO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER PROCEDERE CONTRO IL DEPUTATO TREVISANI.

PRESIDENTE. Nella tornata straordinaria di sabato la Camera aveva preso a discutere sopra l'autorizzazione richiesta dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona a procedere contro il deputato marchese Trevisani. Dopo un dibattimento piuttosto protratto, si era approvata la chiusura della discussione. Se non che dopo quella votazione fuvvi chi domandò si verificasse se la Camera era in numero, ed essendosi constatato che non lo era, venne rimandata la votazione della proposta della Commissione.

Allo stato delle cose parmi non convenga il differirla ulteriormente; perciò proporrei che la Camera desse ora un voto definitivo su questa domanda di procedimento.

CURTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questa proposta vennero presentati due ordini del giorno, che gli onorevoli proponenti, se lo stimano, hanno diritto di sviluppare, sebbene la discussione sia stata chiusa. Dopo ciò si verrebbe ad una risoluzione sopra la richiesta fatta dal procuratore generale riguardo al deputato Trevisani. Io spero che, trattandosi di una materia assai delicata che concerne la persona di un nostro onorevole collega, la Camera vorrà accedere alla mia proposta. (*Segni di assenso*)

Il deputato Curti intende parlare su questa proposta?

CURTI. Sissignore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CURTI. L'onorevole signor presidente ebbe testè a dichiarare che la discussione relativa all'autorizzazione per procedere contro l'onorevole Trevisani era ben delicata, epperò non doveva lasciarsi in sospenso. Io credo che, in ordine appunto a ciò, sia da doversi considerare che, ritenuto come l'altro giorno, allorchè si trattò della chiusura della discussione generale, subito dopo venne riconosciuto che la Camera non era in numero, in vista della delicatezza dell'argomento, sarebbe conveniente che la Camera non ritenesse per avvenuta la chiusura di quella discussione. (*Rumori*)

Voci a destra. No! no!

PRESIDENTE. Onorevole Curti, io non posso ammettere questa sua teoria.

CURTI. Io aveva domandata la parola per chiedere che si dichiarasse che la discussione non era chiusa; ma...

PRESIDENTE. Quando, dopo avere consultato la Camera, il presidente ha dichiarato che sopra una discussione la chiusura è pronunziata, non è più permesso di mettere questo in dubbio, e nemmeno di ritornarci sopra.

CURTI. Ebbene, adesso dichiaro che io volevo far questa domanda prima di udire che vi fossero ancora due ordini del giorno da sviluppare; ma ora che sento che ci deve ancora essere discussione sopra i medesimi, dichiaro che non ho più nulla in contrario riguardo alla chiusura della discussione.

RATTAZZI. Domando la parola su questa questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Io non era presente nella tornata di ieri l'altro, di modo che non so come si siano passate le cose; ma, per quanto ho potuto comprendere dal resoconto, e per ciò che mi fu riferito, parmi che, appena si era messa ai voti la chiusura, e l'onorevole presidente ebbe a dichiarare chiusa la discussione, si fece la proposta di riconoscere se la Camera era in numero, oppure no. Dopo ciò, la Presidenza stessa riconobbe che non si era in numero, e quindi ha riconosciuto che la votazione non era valida.

Voci dal banco della Commissione. Non è così!

RATTAZZI. Non si tratta di mettere in dubbio la verità di quanto affermò la Presidenza. Il presidente dichiarò che la discussione era chiusa, vale a dire che la maggioranza dei presenti aveva votato per la chiusura; ma essendosi la Presidenza stessa avveduta che cotesta maggioranza non era legale, per la mancanza del numero richiesto, evidentemente non è neppure legale la chiusura della discussione, perchè il voto di quelli che erano presenti non bastava per rendere efficace questa deliberazione. Tutto quello che si asserisce dalla Presidenza non può essere messo in dubbio, e niuno certo intende di contestare che la maggioranza di quel momento abbia votato nel senso che fu dichiarato; ma se la dichiarazione che si pronunziò dal presidente fu dalla Presidenza stessa riconosciuta illegale, io credo che la discussione rimane ancora aperta, e si debba nuovamente discutere se sia o no il caso di fare luogo al procedimento contro l'onorevole nostro collega il signor Trevisani.

PRESIDENTE. A me non pare che le osservazioni dell'onorevole Rattazzi siano valedoli a far sì che sia ritenuta nulla una deliberazione presa dalla Camera prima che risultasse di fatto che essa non era in numero.

Se si ammettesse questo principio, parecchie delle nostre leggi potrebbero essere intaccate di nullità. Noi oggi stesso abbiamo proceduto allo scrutinio sul com-

plesso di due leggi i cui articoli erano stati votati in quella stessa tornata. E per la stessa ragione che non dovrebbe riconoscersi valida la deliberazione della Camera sulla chiusura per difetto di numero dei suoi membri presenti, non dovrebbe forse del pari ritenersi invalida ed inefficace la discussione e votazione di quelle due leggi medesime?

Ora, ben vede la Camera dove ci condurrebbe questo principio.

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi, la parola spetta all'onorevole Cadolini.

CADOLINI. Bisogna che io faccia riflettere che, se si seguisse la via che vorrebbe l'onorevole Rattazzi, potrebbe avvenire questo fatto (parlo dell'avvenire non del passato) che, allorché si è votato un articolo od un ordine del giorno, coloro i quali sono contrari alla presa deliberazione proclamino che la Camera non sia in numero, indi se ne escano dall'Aula.

In quel momento il presidente fa verificare e trova che la Camera non è in numero; per la qual cosa, specialmente quando la Camera non sia molto numerosa, i pochi dissenzienti sottratti dai presenti, possono bastare a distruggere il numero legale e così annullare una deliberazione regolarmente presa; ed a questo modo le votazioni di una maggioranza qualunque possono essere distrutte da una piccolissima frazione.

L'onorevole Rattazzi, che fu per molto tempo presidente della Camera, e che è un deputato veterano fra noi, credo non potrà a meno di ammettere che le mie considerazioni hanno un fondamento il più legittimo nei nostri precedenti e nelle norme parlamentari di tutti i paesi.

RATTAZZI. Se l'onorevole Cadolini avesse lasciato che io dicessi due parole in risposta all'onorevole presidente, probabilmente avrebbe risparmiato le sue osservazioni.

Starebbero queste osservazioni se vi fosse stato un intervallo fra la dichiarazione del presidente che era chiusa la discussione e l'altra che la Camera non era in numero, perchè allora potrebbe aver luogo l'inconveniente accennato dall'onorevole preopinante, vale a dire che alcuni fossero usciti.

In questo caso la seconda dichiarazione ossia quella che accerta la mancanza del numero legale non potrà certo infirmare il voto che si era dato precedentemente; ma quando le due dichiarazioni sono contemporanee, come nel caso attuale... (*Mormorio*) Se c'è qualcuno che voglia mettere in dubbio quello che affermo e provare che c'è stato intervallo, risponderà.

DI SAN DONATO. Bravo! Bene!

RESTELLI. Domando la parola.

RATTAZZI. Quando non c'è stato intervallo, non può aver avuto luogo il pericolo che accenna l'onorevole Cadolini. Quanto poi all'osservazione dell'onorevole presidente, cioè a dire, verificarsi sovente che nel

corso della tornata si votino alcuni articoli, e poi si venga a riconoscere che la Camera non era in numero, e che in questo modo si metterebbe sempre in dubbio la validità delle precedenti deliberazioni, io rispondo che, precisamente quando vi è stato un intervallo tra la votazione e la ricognizione che la Camera non era in numero, il fatto posteriore non può influire sulle deliberazioni che furono prese precedentemente; ma quando è stata simultanea la dichiarazione di una votazione e la mancanza del numero legale, allora le due dichiarazioni si uniscono insieme, e l'una distrugge l'altra, o, per meglio dire, la seconda dichiarazione dimostra che la prima non poteva essere legalmente efficace.

Io prego quindi la Camera a dichiarare che la discussione è ancora aperta, e far sì che ognuno dica le ragioni che vi sono, per dimostrare che non può in questo caso, per i principii a cui è informato lo Statuto, essere concessa l'autorizzazione che si domanda di procedere contro uno dei nostri colleghi.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Rattazzi propone che la discussione debba continuare, perchè egli è di avviso che la deliberazione presa sulla chiusura della discussione non ha valore. Questa è la proposta ch'egli fa.

Domanderò alla Camera se intende di ammetterla.

RESTELLI. Io credo che non vorremo per la prima volta contravvenire ad un principio stabilito costantemente dalla giurisprudenza non solo del Parlamento italiano, ma anche del Parlamento subalpino, che, cioè, proclamata dal presidente una deliberazione della Camera, non ci sia più luogo a discutere intorno alla validità di essa, nemmeno in relazione al numero dei deputati che hanno preso parte alla votazione.

L'onorevole Rattazzi ci diceva, rispondendo ad una obiezione che gli fu fatta, che, quando, votato un articolo di legge, vien domandato il riconoscimento del numero dei deputati presenti, si procede solo successivamente a codesto riconoscimento, e quindi c'è una diversità di tempo, c'è una successione di fatti. Ma che cosa è seguito di diverso l'altro giorno, quando fu proclamata la chiusura, e si venne a contare il numero dei presenti?

Non ci fu per avventura successione di fatti, cioè la votazione prima ed il riconoscimento del numero dei deputati dopo? Come ci poteva essere contemporaneità? Intanto che i deputati si alzavano o si sedevano per gli effetti della votazione sulla chiusura, certo non si fece l'enumerazione dei presenti.

Di più è avvenuto un fatto che giova richiamare all'attenzione della Camera e che risulta dal resoconto ufficiale. L'istesso onorevole Plutino, il quale ha fatto la domanda che venisse riconosciuto il numero dei deputati presenti, appena ebbe fatta questa proposta, è sortito dall'Aula; e così ne sortirono altri, come altri ne entrarono; così che il numero dei deputati ricono-

sciuti presenti alla Camera non era più il numero di quelli che votarono la chiusura.

Ora, la constatazione del numero non ha effetto che pel momento in cui il numero è constatato; ciò che fu deliberato prima e che il presidente ha proclamato non può più essere soggetto di sindacato. Guai, se altrimenti fosse! sarebbe aperto l'adito a porre in dubbio la validità di gravissime deliberazioni che la Camera ha prese.

PLUTINO AGOSTINO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. A sostegno di ciò che affermo, posso ancora accennare un fatto di cui lascio l'apprezzamento alla Camera. Il processo verbale certifica che si votò la chiusura e che venne approvata. Ora, se la Camera venisse a dichiarare non valida, cioè a distruggere una deliberazione già presa e constatata dal processo verbale, sarebbe un tal fatto che io credo non troverebbe riscontro in verun Parlamento.

PLUTINO AGOSTINO. L'onorevole Restelli ha dichiarato il vero: dopo che io ho domandato la chiusura sono sortito dalla Camera, ma dalla posizione della questione potrebbe risultare l'idea ch'io sono sortito dalla Camera per far sì che essa non fosse in numero. (*No! no!*)

PRESIDENTE. Questa è una sua supposizione. Nessuno l'ha detto.

PLUTINO AGOSTINO. Ed io credo mio dovere, come fatto personale, di protestare contro questa supposizione.

PRESIDENTE. Non è il caso di protestare, onorevole Plutino. Nessuno ha fatto questa insinuazione.

PLUTINO AGOSTINO. Io mi permetto solo di ricorrere alla lealtà della Presidenza onde dichiarare che, per constatare la maggioranza, ha dovuto fare una enumerazione per riconoscere se veramente la Camera era in numero, o mancavano pochi, oppure se erano realmente mancanti di molti.

PRESIDENTE. L'onorevole Rattazzi insiste sulla sua proposta?

RATTAZZI. Io ho fatto un'osservazione, non una proposta.

L'onorevole presidente dice che dal processo verbale risulta che si è ritenuta come chiusa la discussione; quindi io non ho altro a dire, e non insisto; ma mi sia permesso di nuovamente ripetere che sarebbe sommamente pericoloso che si volesse considerare come definitiva la dichiarazione del presidente, quando immediatamente, quasi contemporaneamente si verifica che la Camera non è in numero.

PRESIDENTE. Essendo ritirata la proposta, do lettura degli ordini del giorno che vennero presentati.

MINERVINI. Domando la parola per un richiamo al regolamento. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Se è per un richiamo al regolamento, non posso negargliela.

MINERVINI. L'onorevole presidente nell'invitare la Camera a lasciare da parte ciò che portava l'ordine del giorno, diceva essere urgente questione il risolvere quella che aveva riguardo al concedere o negare l'autorizzazione di procedere contro un nostro collega. Per me reclamo, a nome del regolamento, di stare all'ordine del giorno, tanto più che, essendo questa una questione grave, alla quale molti dei deputati presenti non hanno assistito, sia prudente di rimandare la questione all'ordine del giorno di domani.

Gli ordini del giorno relativi a cotesta questione non essendo stati stampati e distribuiti, e, d'altronde, non essendo questa questione all'ordine del giorno di oggi, prego la Camera di rinviare a domani questa discussione, e che intanto si passi alla discussione di ciò che l'ordine del giorno stabilisce, ed a cui siamo preparati, ciò disponendo il regolamento.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini propone che sia rimandata alla seduta di domani la deliberazione su questa questione.

Domando innanzi tutto se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

Darò ora lettura degli ordini del giorno che vennero presentati.

Il deputato Macchi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Il deputato Petrone fa la seguente proposta:

« Il sottoscritto, prese in considerazione le diverse ragioni esposte nella discussione della vertenza dell'onorevole Trevisani; e veduto che il giudizio anche rimesso al termine della Legislatura attuale, e quando l'onorevole Trevisani resterà sciolto dalla garanzia parlamentare, non porterebbe alcuna modificazione in danno del querelante, prega la Camera di respingere la proposta dell'onorevole Commissione, e passa all'ordine del giorno. »

Questo è lo stesso ordine del giorno dell'onorevole Macchi, e non diversifica che per la motivazione.

Vi ha una proposta del deputato Sineo così concepita:

« Il sottoscritto propone che sia rimandata nuovamente la domanda agli uffici. »

Questa proposta però è stata presentata dopo la chiusura della discussione.

Il deputato Macchi ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

SINEO. Domando di parlare.

MACCHI. Non è senza grave ragione, signori, voi lo sapete, che il legislatore ha posto nell'articolo 45 dello Statuto la disposizione la quale impedisce che un deputato venga arrestato e sottoposto a giudizio durante la Sessione senza l'esplicita autorizzazione del Parlamento. Senza questa prescrizione, quando un deputato

esercitasse una influenza contro il volere od il piacere d'una parte della Camera o del potere esecutivo, sarebbe troppo facile che il partito avversario gli suscitasse contro tali guai da farlo cadere nelle mani del fisco, e distogliere così la sua presenza e la sua azione dai lavori parlamentari. Per questa ragione, in tutti i paesi retti a libere istituzioni, i legislatori si mostrano sempre oltremodo restii ad accordare la facoltà di procedere contro i deputati. È questa la ragione che mi spiega in parte la grande ripugnanza che gli amici miei hanno manifestato l'altro giorno contro la proposta della Commissione.

Ma, d'altra parte, se il legislatore, nell'interesse della libertà e della dignità dei deputati, ha fatto questa prescrizione, si può egli credere che l'inviolabilità del deputato abbia ad essere spinta fino all'impunità? Si può egli credere che un deputato, in forza di quest'articolo dello Statuto, possa impunemente commettere fatti ed azioni per le quali, riguardo ad altri cittadini, sarebbe invocata l'azione penale, mentre egli potrebbe apertamente e procacemente sottrarsene?

Credo che se questo accadesse, la garanzia che dà lo Statuto in vantaggio del legislatore, tornerebbe a suo danno, perchè offenderebbe la coscienza pubblica e farebbe parere odiosa questa prescrizione quando avesse a risolversi in un vero privilegio.

Emessa così brevemente questa teoria, vediamo d'applicarla al caso in questione.

Io non istarò, tanto più essendo chiusa la discussione generale, a ricordarvi, neppure per sommi capi, come avvennero le cose, massime dopo la così perspicua narrazione che ve ne ha fatto l'altro giorno l'onorevole relatore. Basti solo il ricordare come, in fin dei conti, si tratta solo di un alterco, per cui le due parti si offesero reciprocamente, e per cui il nostro collega ha chiamato in giudizio il suo avversario.

Quando io diceva, testè, che le Assemblee sono molto ritrose ad acconsentire la facoltà di procedere verso i loro colleghi, doveva aggiungere che, ogni volta che si trattava di cose gravi e delicate, gli stessi colleghi che erano in questione, per non lasciar offendere in se stessi il principio della inviolabilità, spinti da un sentimento di delicatezza, sogliono pregare i colleghi perchè questa facoltà sia consentita. Così avvenne nel Parlamento italiano, nel caso stato ricordato l'altro giorno dal mio amico Pianciani; così avvenne testè nel Parlamento francese nel caso del deputato Kervéguen.

Ora, io credo che, avendo il nostro collega Trevisani chiamato in giudizio il suo avversario, egli, per questo solo fatto, ha rinunciato da parte sua al privilegio che gli accorda l'articolo dello Statuto. Potrei dire varie ragioni su cui si fonda questa mia induzione, ma crederci di fare torto alla delicatezza dell'istesso nostro

collega; imperocchè, se non è lecito ad un gentiluomo di provocare un avversario a duello, andando sul terreno con armi disuguali, è evidente che parrebbe meno delicato che uno chiamasse il suo avversario in giudizio, valendosi poi dei diritti che la legge gli accorda, presentandosi armato e circondato da privilegi ed immunità. Ciò essendo, io non esito a dichiarare che, fosse pure a costo di votare contro il sentimento di parecchi dei miei colleghi ed amici, quando fosse necessario di deliberare in questo momento sulla vertenza in questione, non esiterei a dare il mio voto di consenso alla proposta della Commissione. Ma v'è questa necessità? Vi è pericolo in una dilazione? Se si avesse ad aspettare ne verrebbe conturbato il senso pubblico, ne sarebbe offesa la giustizia?

Badate qual sia il senso vero della guarentigia che ci accorda lo Statuto. Esso è questo: che non possono essere distolti dal Parlamento i deputati per essere tratti in giudizio durante la Sessione. Ebbene, il fatto che provocò la dimanda del procuratore regio ha già una data antichissima. Non si tratta poi di un fatto di tale natura che, ove non avvenga l'immediata decisione dei tribunali, ne sia commossa l'opinione pubblica o danneggiati g'interessi sociali. No: ma si tratta di un alterco occorso fin dai primi di gennaio del 1867. Ebbene, se già 17 mesi passarono impunemente, perchè non consentiremo noi, in osservanza della guarentigia accordataci dallo Statuto, che ne passino ancora quei tanti (e potrebbero essere pochi) finchè i lavori di questa Sessione siano terminati? Vedete che, così deliberando, noi raggiungeremo il doppio intento, di non offendere la guarentigia che ci accorda lo Statuto, e di non offendere neanche indirettamente quel senso di giustizia e di uguaglianza sociale che, malgrado i privilegi accordatici dalle leggi, noi tutti, forse noi primi, dovremmo reclamare per conto nostro.

Io mi sono permesso di proporre l'ordine del giorno puro e semplice, il quale non significa altro che indurre la Camera a sospendere la sua deliberazione su questo argomento finchè non abbia ultimati tutti i lavori che ha in corso e che ancora le rimangono a compire per andare a termine della Sessione.

TREVISANI. Domando la parola.

MACCHI. Mi pare una proposta così ragionevole, che mi lusingo lo stesso Trevisani pel primo vorrà farle buon viso, e vorrà accettarla la Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Petrone intende sviluppare l'ordine del giorno da lui proposto?

PETRONE. Depo lo svolgimento datosi dal deputato Macchi, non ho niente a dire in proposito. Fondo il mio ordine del giorno col suo, al quale aderisco.

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno proposto dai deputati Macchi e Petrone è appoggiato.

(È appoggiato.)

TREVISANI. Ho domandata la parola...

PRESIDENTE. La discussione è chiusa. Non posso dar più la parola a nessuno salvo che la Camera lo permetta.

TREVISANI. Per una dichiarazione.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Parendo che la Camera vi acconsenta, le do la parola per fare una dichiarazione.

TREVISANI. Io sono mortificato che la Camera si occupi per quasi due sedute di una questione che riguarda la mia persona. Io prego la Camera di volere autorizzare il procuratore generale presso la Corte d'appello d'Ancona a poter procedere in causa contro di me per la nota questione. Chi mi conosce credo che sia persuaso che quello che ho fatto, l'ho fatto in piena coscienza; e, se mi trovassi un'altra volta in questo caso, farei di nuovo quello che ho fatto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno puro e semplice proposto dai deputati Macchi e Petrone.

(Dopo prova e controprova è respinto.)

Metto a partito le conclusioni della Commissione, colle quali si chiede che sia accordata l'autorizzazione richiesta dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona a procedere contro il deputato Trevisani.

(Dopo prova e controprova sono ammesse.)

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. I deputati Guerzoni ed Oliva domandano di interpellare il signor presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, sopra i fatti esposti in una relazione dalla società italiana di beneficenza residente in Parigi, stata trasmessa al Ministero stesso, e circa i provvedimenti che il Governo abbia già presi od intenda prendere per far cessare il traffico dei fanciulli italiani nella relazione medesima denunciato.

Prego il signor presidente del Consiglio a dichiarare se e quando intenda di rispondere a questa interpellanza.

MENABREA, *presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri.* Io non ho veruna difficoltà di rispondere all'interpellanza annunciata dagli onorevoli Guerzoni ed Oliva. Pregherei la Camera di voler fissare a tale oggetto un giorno dopo la votazione della legge di finanza che è attualmente in discussione.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, questa interpellanza sarà messa all'ordine del giorno dopo la votazione della legge che riguarda le tasse sulle concessioni governative.

D'ONDES-REGGIO V. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha la parola.

D'ONDES-REGGIO V. Vorrei rivolgere una preghiera alla Camera.

Essa rammenterà che all'ordine del giorno erano

poste due leggi, l'una per la coltivazione dei tabacchi in Sicilia, e l'altra per le pensioni ad alcuni poveri frati.

Queste leggi essendo state levate dall'ordine del giorno, io chiesi al signor presidente di dirmene la ragione; ed egli rammenterà bene, come rammenterà la Camera, mi rispose che materialmente erano levate, ma che moralmente vi erano sempre, e che quando se ne facesse domanda si sarebbero messe in discussione.

Io quindi chiedo che queste leggi siano messe, anche materialmente, come sono moralmente, all'ordine del giorno.

Io credo che niuno ignori l'importanza e l'urgenza di coteste leggi; ma se alcuno vi facesse delle obiezioni, io domanderei di poter brevemente provare la necessità di discutere le medesime.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato D'Ondes chiede che immediatamente dopo la votazione del progetto di legge per la tassa sulle concessioni governative sia messa all'ordine del giorno la discussione dei due progetti di legge da lui accennati.

Egli però dovrebbe ricordarsi dei motivi che vennero adottati per giustificare la dilazione frapposta nel discuterli.

Per quanto riguarda quello dell'assegnamento ai monaci, si è fatto avvertire che era una legge la quale richiedeva una discussione piuttosto lunga, e che non conveniva per conseguenza metterla all'ordine del giorno in una tornata straordinaria, ma che vi si sarebbe posta dopo le leggi di finanza. In quanto al progetto di legge per la coltivazione del tabacco in Sicilia, era già all'ordine del giorno, ma per l'assenza di parecchi membri della Commissione, e particolarmente del deputato Sella, il quale aveva fatto uno studio particolare intorno a questo argomento, si propose, e la Camera accettò, di differirne la discussione.

Questi sono i motivi pei quali questi due progetti di legge si levarono dall'ordine del giorno materialmente e moralmente. Ora, se la Camera non fa osservazioni in contrario, vi saranno messi, dopo che sia finita la discussione e la votazione del presente progetto di legge.

Voci a sinistra. No! no!

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se qualcuno ha qualche altra proposta, la presenti; io non posso che consultare la Camera su quella fatta dall'onorevole D'Ondes-Reggio.

CADOLINI. Propongo che la legge relativa ai monaci sia rinviata all'epoca in cui sarà finita la discussione delle leggi di finanza...

D'ONDES-REGGIO V. Domando la parola.

MASSARI G. Chiedo di parlare.

CADOLINI... e che quella invece relativa alla coltivazione dei tabacchi in Sicilia sia posta all'ordine del giorno subito dopo la presente legge.

Faccio osservare alla Camera che il progetto di legge relativo ai monaci può sollevare una discussione assai lunga; si è per questo motivo che la pregherei a volerlo rinviare precisamente dopo che saranno discusse tutte le leggi di finanza.

PRESIDENTE. Sembra dunque che non vi sia opposizione a che la legge la quale si riferisce alla coltivazione dei tabacchi in Sicilia, sia posta all'ordine del giorno subito dopo che sarà votata quella delle concessioni governative. Il dissenso è unicamente sul progetto di legge che riguarda i monaci e le monache.

D'ONDES-REGGIO V. È ingegnosa la proposta del deputato Cadolini per non lasciar discutere la legge delle pensioni ai frati, come non si discusse prima che si prorogasse la Sessione, perchè appunto si portò all'ordine del giorno all'ultimo e non ve ne fu più il tempo. Ognuno ben vede, e non ci vuol molto acume di mente, che quando saranno discusse in questa Sessione tutte le leggi che riguardano le finanze, non ci saranno più deputati che discuteranno altre leggi. Questo forse poco importerà ad altri, ma non a quei frati che si trovano in tanta miseria, che muovono continui strazianti lamenti a me e ad altri deputati; dicono: moriamo di fame.

Poi, che bisogno c'è d'una lunga discussione? Niente affatto: non c'è bisogno d'altro che di buona fede, e spero che in questa Camera non ce ne sarà difetto, per dichiarare in una sola tornata che a questi miseri frati si deve dare la pensione, come si è data agli altri.

Io quindi prego la Camera di ordinare che, come già si era disposto, la legge sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia, e quella dei frati sieno poste all'ordine del giorno affinchè si discutano immediatamente dopo che sarà finita la legge di cui ora ci occupiamo.

Se la Camera abbraccia la proposta dell'onorevole Cadolini, vuol dire che ricusa di discutere la legge della pensione ai frati, che nega uno scarso pane a quegli infelici.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Massari.

MASSARI GIUSEPPE. Io volevo far osservare alla Camera che la proposta fatta dall'onorevole deputato Cadolini equivale a quelle mozioni che si sogliono fare nel Parlamento inglese, quando si domanda che un *bill* o proposta di legge sia rinviato a sei mesi; essa equivale a deliberare che la Camera non si occupi punto nè poco della proposta di legge relativa ai monaci. Mi pare che io non manchi a nessuna convenienza dando quest'interpretazione alla mozione fatta dall'onorevole Cadolini. Ora, mi sia permesso di far osservare alla Camera che la questione che deve essere svolta dalla legge di che si tratta è una questione urgentissima, poichè non solo è questione di giustizia, ma mi permetta la Camera che io lo dica, è pure una questione di alimentazione. Vi sono centinaia e centinaia di poveri uomini i quali, alla lettera, non sanno come fare per mangiare.

L'onorevole Cadolini dice che questa discussione sarà lunga. Ciò poco monta. Quando si tratta d'un interesse di giustizia, quando si tratta della conservazione di parecchie centinaia e migliaia di nostri cittadini, mi pare che due o tre giorni impiegati in una discussione non siano perduti. Per conseguenza io mi associo con tutte le forze del mio convincimento alla proposta che ha fatta l'onorevole D'Ondes, e voglio sperare che lo stesso onorevole deputato Cadolini...

CADOLINI. Domando la parola.

MASSARI G... meglio riflettendo sulla portata della sua proposta, vorrà avere la cortesia di ritirarla.

PRESIDENTE. A me pare che sia inutile prolungare adesso questa discussione, perchè il fatto la risolverà da sè. Ove non vengano presto presentate relazioni sui disegni di legge di finanza o di riordinamento amministrativo, ne seguirà necessariamente che per alimentare l'ordine del giorno abbiassi a fare luogo anche alla loro discussione, perocchè le altre relazioni che sono in pronto riguardano per lo più cose, non dirò di poca importanza, ma che non richiedono una lunga discussione. Perciò io credo che questi due progetti verranno naturalmente all'ordine del giorno, e che è inutile ora perdere tempo a discutere, se si debbano o non si debbano mettere all'ordine del giorno.

Abbiamo sentito l'altro giorno da alcuni membri delle Commissioni, le quali stanno esaminando i disegni di legge più importanti, che non è da attendersene ancora per qualche tempo la relazione. Per il lungo studio che è da farsi di quei progetti, sarà necessario differire ancora di 15 o 20 giorni, od anche di un mese la presentazione delle loro relazioni. In questo frattempo, tutti i disegni di legge, dei quali le relazioni sono già in pronto, verranno dinanzi alla Camera. Quindi nell'una o nell'altra delle prossime tornate, quei due progetti, sui quali è sorta quest'oggi questione, verranno pur essi a discutersi. Tanto più che, tenendo conto delle premure fatte quest'oggi nel formulare l'ordine del giorno, la Presidenza avrà riguardo a queste raccomandazioni.

Inoltre, anche la Camera potrà prendere una risoluzione in proposito, allorchè sarà per esaurirsi l'ordine del giorno di cui ora si tratta.

Il deputato Cadolini ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Se l'onorevole D'Ondes non insiste nella sua proposta, neppure io ho più ragione d'insistere nella mia. La Camera potrà deliberare più tardi.

D'ONDES-REGGIO V. Io insisto, e prego il signor presidente di consultare la Camera sulla mia proposta.

Voci. Ai voti! ai voti!

CADOLINI. In tal caso, se mi permette il signor presidente, bisogna che io aggiunga due parole.

Io insisto nella mia proposta e insisto per questa ragione. La Camera si ricorda che, allorquando si volevano accollare al fondo del culto certe spese che ancora purtroppo stanno sul bilancio dello Stato, il ministro di

grazia e giustizia ha dichiarato che il fondo del culto era abbastanza gravato in modo da non poter sopportare a nuove spese.

Per questa ragione io crederei che si dovesse indugiare alquanto nell'adottare un provvedimento legislativo il quale andrebbe a portare nuovi oneri a quel fondo, ed è perciò che insisto nel proporre il rinvio, per ora, della discussione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Ferrara. (*Ai voti! ai voti!*)

FERRARA. Unicamente per dire all'onorevole Cadolini che egli ci adduce ora una ragione di merito; e se dovessimo entrare nel merito, ne direi pur io qualcuna. Dio buono! Qualunque sia l'importanza di altre leggi, prima di tutto osservo che, a dar loro la preferenza, osterebbe una questione pregiudiziale, giacchè la Camera aveva già deciso che le due di cui parla l'onorevole D'Ondes si mettessero all'ordine del giorno.

Ma in secondo luogo, non vi pare, signori, che sia una legge importante ed urgente quella che provvede ad un atto di giustizia, reclamato da centinaia di individui, i quali potranno aver torto o ragione (pensate come vi piace), ma è certo che invocano una giusta spiegazione di un'altra legge che essi credono male interpretata e che li riduce all'elemosina? Chi non è deputato delle provincie meridionali, e particolarmente della Sicilia, non può farsi un'idea della pressione che quegli infelici esercitano sui deputati; e se questa non si chiama urgenza, se non è materia di urgenza il pericolo che molti cittadini periscano di fame, o il fatto che lor si neghi di esaminare la giustizia dei loro reclami, io non vedo in che altro si possa scoprire il carattere dell'urgenza nei lavori parlamentari. Le leggi di finanza, lo so, non si possono trascurare; ma anche prima della finanza, tocca un posto alle questioni di umanità.

Quindi da una parte io veggio tutta l'urgenza nella proposta dell'onorevole D'Ondes; e dall'altra, non so capire come mai questa legge possa portare lunga discussione.

È affare di poche ore. La Camera si pronunzierà se la legge è stata bene o male interpretata. Non c'è pericolo che si stia quindici giorni o un mese a discutere questioni difficili. E quando questo pericolo non c'è, quando si tratta di gente che muore di fame, mi pare che qualunque altra considerazione debba cedere. (*Voci a destra.* Una seduta straordinaria.) Sì, facciamo una tornata speciale di mattina.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Ferrara propone una tornata speciale.

FERRARA. Qualcuno lo suggerisce. Io pongo la questione come era stata proposta, cioè che appena finita la discussione e votazione delle tre leggi di finanza, che sono in corso di discussione, si passi a discutere la legge sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia (che è

pure urgente per un altro riguardo finanziario), e l'altra sulla pensione dei monaci.

PRESIDENTE. La Camera deciderà se vuole che si tenga una seduta straordinaria; parmi che l'onorevole Ferrara parlasse di una seduta straordinaria...

FERRARA. Se credono.

PRESIDENTE. In tal caso io metto ai voti la prima proposta del deputato Ferrara, cioè che, dopo la discussione e votazione dello schema di legge riguardo alle concessioni governative, vengano immediatamente discussi i due disegni di legge, uno riguardante la coltivazione dei tabacchi in Sicilia, e l'altro per assegnamenti alimentari da accordarsi ai monaci ed alle monache.

Voci. La divisione!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la divisione, metto ai voti se s'intende che, dopo lo schema di legge sulle concessioni governative, si debba porre immediatamente all'ordine del giorno quello sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia.

(La Camera approva.)

Ora metto a partito se s'intenda pure che sia posto all'ordine del giorno l'altro schema riguardante gli assegnamenti da accordarsi ai monaci ed alle monache.

(È pure posto all'ordine del giorno.)

ZURADELLI. Domando la parola.

Siccome tra le leggi che erano già all'ordine del giorno v'era anche quella sulla caccia, e questa è in parte una legge finanziaria, domanderei che fosse discussa dopo queste altre due.

PRESIDENTE. Venrà in seguito alle altre; adesso abbiamo già un ordine del giorno molto abbondante; dopo si vedrà di mettervi anche quello sulla caccia.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge riflettente l'unificazione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi. (*V. Stampato, n° 158*)

Il Ministero accetta che la discussione si faccia sopra il progetto della Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passerà agli articoli.

« Art. 1. Le concessioni governative, gli atti, le dichiarazioni e i provvedimenti amministrativi designati nell'annessa tabella, allegato A, sono soggetti alle tasse in essa determinate.

« Per l'applicazione e per la liquidazione delle tasse si osserveranno le norme stabilite nella stessa tabella, la quale farà parte integrante della presente legge. »

Credo si possa dispensare la Presidenza dalla lettura della tabella che ognuno ha sotto gli occhi.

LOVITO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull' articolo? O su che?

LOVITO. Sull' articolo 1.

PRESIDENTE. Vi sono altri iscritti prima; lo iscriverò ora: la parola spetta all'onorevole Giovanni Ricci sull' articolo 1.

RICCI GIOVANNI. Io intenderei parlare sopra l' allegato A, cioè al n° 27 e seguenti della tabella.

PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola...

RATTAZZI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PUCCIONI, *relatore*. Io chiesi la parola per far notare essere opportuno, che nella discussione si segua l'ordine della tabella; così gli emendamenti potranno presentarsi numero per numero, e venir discussi e votati.

PRESIDENTE. Non v'ha dubbio che si debba cominciare dal numero 1 della tabella, e poi in seguito passare agli altri.

Io aveva accordata facoltà di parlare al deputato Giovanni Ricci, perchè supponeva che volesse discorrere sopra l'intera tabella.

RATTAZZI. Io pure voleva fare questa istanza.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo.

« Tabella A, n° 1. Concessione di cittadinanza. Tassa fissa; lire 300, se fatta per legge; lire 50, se fatta per decreto reale. »

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Io credo che quando la cittadinanza è concessa per legge non sia il caso di sottoporre l'atto ad alcuna tassa. La cittadinanza per legge non si concede salvo che per attribuire i diritti politici. Ora, non credo che vi possa essere somma la quale, sotto il titolo di tassa, o sotto qualunque altro titolo, possa considerarsi come un compenso di diritti di questa natura. Di più, i diritti politici si concedono rarissimamente, e si concedono unicamente per meriti speciali, e mi pare che in simili circostanze possa giammai presentarsi il caso di riscuotere una tassa.

La Commissione riconobbe essa stessa in principio, e come massima generale, essere poco conveniente, appunto per le osservazioni che ho testè fatte, doversi imporre il pagamento di una somma qualsiasi, allorchè si tratta di cittadinanza concessa per legge; ma essa fu poscia indotta in una contraria sentenza osservando, che ogniqualevolta in tal modo si ottiene la cittadinanza, il Parlamento con una disposizione speciale deroga alla legge generale: aggiunge anzi che questa deroga sarà un atto maggiore d'ossequio e riguardo verso la persona a cui sarebbe la cittadinanza impartita.

Dico il vero, non posso associarmi a queste considerazioni. A me sembra che quando si ordina una

legge generale, anche il Parlamento dovrebbe acquiescere alle disposizioni in essa contenute, e rispettarle.

È un cattivo sistema quello di fare una legge colla coscienza che, ogni qualvolta si verrà all'applicazione speciale di essa, si dovrà ordinare una deroga a quanto è nella legge stessa disposto. È questo, a mio avviso, un sistema molto pericoloso, il quale verrebbe a togliere ogni prestigio ai provvedimenti che vengono dal potere legislativo. Dico di più: se è vero che nella legge in cui si concede la naturalità si può inserire una disposizione, colla quale venga concessa la dispensa pel pagamento della tassa, allora meglio varrebbe lasciare che non vi sia alcuna tassa; imperocchè, se si presenterà un caso speciale in cui convenga che la tassa venga imposta nell'atto stesso in cui viene la naturalizzazione concessa, la tassa sarà decretata; così almeno non si metterà il Parlamento nella necessità di derogare ad una legge.

Ora passo a sottoporre alla Camera un'altra osservazione intorno a questo primo articolo, nello scopo d'introdurre un'altra disposizione per ciò che concerne le concessioni di cittadinanza che si fanno per decreto reale. La Commissione propone, senza distinzione alcuna, che si debba pagare una tassa di lire 50 quando la cittadinanza viene concessa per decreto reale. A mio avviso si debbe distinguere tra concessione e concessione.

Se si tratta della cittadinanza che viene impartita a favore d'uno che non sia italiano, comprendo che debba essere pagata una tassa; anzi, appunto perchè desidero che lo Stato non perda, credo che in questo caso la tassa potrebbe essere molto più elevata di quella che la Commissione ha proposta. Ma se si tratta di una cittadinanza che viene data a coloro che sono nati in Italia, quantunque non facciano parte del regno italiano, in verità, mi sembra poco conveniente e men giusto che in questo caso si voglia imporre una tassa. Io ritengo che sia interesse generale del regno di far sì che tutti coloro i quali sono nati in Italia vengano qui a stabilire il loro domicilio e ad esercitare anche i diritti civili: epperchè, essendo interesse dello Stato che queste concessioni si facciano quando è il caso in cui si abbiano a fare, io penso che non sia molto opportuno stabilire una tassa.

Io pregherei quindi la Commissione a vedere se non sia il caso di togliere la disposizione in forza della quale si vorrebbe che le concessioni di cittadinanza fatte per legge sieno tassate; ed ancora, se non si debba fare la distinzione, per quanto concerne le concessioni fatte per decreto reale, tra italiani e non italiani; e queste tassare di una somma molto maggiore, perchè è grande il beneficio che loro si concede, ed esentare da ogni tassa le concessioni che si fanno a favore degl'italiani.

PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini propone la soppressione del numero 1 della tabella.

L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta.

MINERVINI. Dirò brevemente le ragioni per le quali desidererei che il primo articolo di questa tabella fosse da voi respinto, qualora la Commissione ed il Governo volessero persistere nel mantenerlo.

Io ho letto il progetto precedente stato fatto dall'onorevole Scialoja, e pel quale si è ricopiato l'attuale; ma, per verità, in quel progetto non veggio scritto che per la cittadinanza accordata per legge si dovesse pagare lire 300.

Signori, il concedere questa cittadinanza non è altro che una pratica di civiltà di un'associazione qualunque la quale rimerita i cittadini benemeriti, i quali sono per lo più cosmopoliti: e non saprei concepire come possa trovar luogo questa disposizione sotto una tabella (la quale parola *tabella* mi fa una certa impressione sinistra). Ma eppoi, è forse il Governo che dà la cittadinanza? No, è la nazione, è la legge. Ora, se il progetto parla delle concessioni governative e non delle legislative, mi pare la disposizione dell'articolo 1 della tabella una contraddizione con l'epigrafe della legge. Il Governo esegue le leggi, la nazione le fa. Ora, se la nazione concede la cittadinanza per legge, vorreste mettere a prezzo la legge e degradarla ad una concessione governativa? Ma quale confusione di principii e di idee non sarebbe tutto questo? Ora la cittadinanza, la quale vien decretata dalla nazione, la volete voi mettere a prezzo? Quindi, se nel progetto Scialoja io non veggio questa enormezza e la veggio ora introdotta, vi prego di considerare che voi non potete, se non smettendo la dignità del Parlamento, dire che le leggi sieno soggette a tassa. Gli atti del Governo responsabile, dell'amministrazione possono andare sotto la categoria di concessioni governative, ma le concessioni che vengono per legge non possono confondersi colle concessioni governative.

E per verità io credo che la stessa Commissione, la quale non si è peritata di venir proponendo cosa che nessun uomo al mondo saprebbe decorosamente accettare, voglia ritirare o modificare la sua proposta.

La cittadinanza per legge si accorda allo straniero per meriti o scientifici o politici verso l'Italia; dunque l'Italia adempie ad un dovere, e sarà questo il titolo di esigere la tassa?

La Commissione ricadde nel suo erroneo concetto; udite cosa dicesse al proposito la Commissione: « È ingiurioso far pagare la cittadinanza a colui al quale si accorda come debito di riconoscenza, di gratitudine; ma allora colla stessa legge esonereremo dal pagamento della tassa codesto benemerito. »

Ma, Dio buono! l'eccezione sarebbe sempre impossibile a verificarsi, perchè se il principio di concedere

la cittadinanza per legge è il dovere di rimeritare un cittadino di un altro paese che abbia ragione di essere considerato come nostro concittadino, domando io se si possa senza ingiuria, nella legge che accorda la cittadinanza a codesto titolo, supporre l'eccezione di esonerare dal pagamento della tassa uno più che un altro, a cui codesta cittadinanza si dovesse per debito di gratitudine? Come ammettere nella legge il seguente concetto: Io vi do la cittadinanza, e voi che dovrete pagare la tassa di 300 lire, sarete esentato dal pagarle? Questo cittadino vi respinge disdegnosamente la carità delle 300 lire.

Quindi io credo che sia della dignità del Parlamento respingere codesta proposta. Noi siamo da gran tempo la menzogna di ogni nostra affermazione, come spesso ho dovuto dirvi, ed oggi vi ripeto. La legge, sotto la categoria delle concessioni governative, non può comprendere le concessioni legislative.

Che vogliansi mettere a mercato gli atti governativi io lo condanno; ma, volendolo, sia; però dire concessione governativa la cittadinanza accordata per legge, è un'eresia, è confondere il potere esecutivo col potere legislativo, e quando con codesto strano assurdo metteremo al mercato gli atti della legge, ma, o signori, dove andremo? La finanza abbia tutto quello che ci reclama, ma nei limiti della giustizia e della dignità nazionale. Per questo, io vi propongo di respingere l'articolo primo della tabella. Quanto poi al decreto reale che riguarda la cittadinanza nel secondo caso, io voterei contro perchè non ammetto che il Governo faccia il venditore degli atti suoi; che il Re faccia pagare i decreti reali, per me questo sistema è assurdo; sia che la Francia le abbia, e altri paesi ancora, io reputo che queste cose siano condannate dal buon senso, dalla libertà vera, ed incompatibili collo Statuto, colla dignità e con le prerogative dei tre poteri.

Ciò basta per la reiezione del numero 1 della tabella. Ma sotto quel numero ci ha una tassa di lire 50 per la cittadinanza accordata, non per legge, ma per decreto reale. Io questo neanche ammetto, cioè, la vendita dei decreti reali.

Ma, quando vorrete scendere ad esaminare la proposta, troverete che la distinzione fatta dall'onorevole Rattazzi, e che io appoggio, sia giustissima. Gli italiani che nel 1859 erano invitati ai dritti politici, tuttochè non ancora riuniti nella gran famiglia italiana, avevano uopo di un decreto reale che riconoscesse questo loro diritto, dirò, di origine, e voi a costoro vorreste ora far pagare 50 lire quel decreto?

Ragionevole adunque era la censura fatta dall'onorevole Rattazzi e giustissima la sua proposta, che io appoggio, mentre come vi dissi, respingo codesta inqualificabile legge che viola principii e dignità, e nulla può rendervi.

Io quindi, riepilogando le mie idee, farei istanza che si eliminasse dalla legge questa disposizione colla quale si mettono a mercato le concessioni per legge.

Io respingo pure la disposizione con cui si fa pagare l'altra concessione governativa fatta per decreto reale. E quando pure voi vogliate entrare in questa via, di far pagare per questi decreti reali, non potete ammettere un pari trattamento, quando vi ha la differenza indicata dall'onorevole Rattazzi. Conchiudo quindi col dire che respingerò l'articolo primo, dichiarando pure che voterò contro dell'altra tassa delle lire cinquanta per prezzo del decreto reale, come voterò contro sempre a leggi di questa fatta.

PUCCIONI, relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole Rattazzi prima, e dall'onorevole Minervini poi, intorno al numero primo della tariffa, hanno indotto la Commissione a ritornare all'antico disegno ministeriale, ed a dichiarare che sono colpite dalla tassa di lire 200 le concessioni di cittadinanza, aggiungendo nella colonna relativa alle norme per la liquidazione, che sono esenti dalla tassa gl'Italiani non appartenenti al regno d'Italia.

PRESIDENTE. Si ritorna alla proposta del Ministero; non si fa più alcuna distinzione.

PUCCIONI, relatore. Si abolirebbe la distinzione.

PRESIDENTE. Si compiaccia di scrivere la proposta ed inviarla al banco della Presidenza. Intanto pregherei i deputati che hanno intenzione di presentare degli emendamenti a volerli deporre con sollecitudine, affinché possano essere stampati e distribuiti per tempo.

Oggi ho ricevuto otto o dieci emendamenti; essi richiedono qualche tempo per essere esaminati ed ordinati, lo che riesce assai arduo nel momento della discussione.

Io quindi pregherei caldamente gli onorevoli deputati a volerli presentare almeno un giorno prima, onde siano anche presi ad esame dalla Commissione e dal Governo.

La Commissione dunque propone che il numero 1 della tabella A sia così redatto:

« Concessione di cittadinanza, tassa fissa, lire 200. »

E poi, riguardo alle norme speciali, stabilirebbe le seguenti:

« Sono esenti da questa tassa gl'Italiani non appartenenti al regno d'Italia. »

CRISPI. Ma non può essere seria questa proposta. Che cosa è? Noi stabiliamo delle imposte per coloro i quali sono stranieri al regno. Vogliamo stabilirne per coloro che fanno parte della famiglia italiana, che sono italiani, quantunque non siano stabiliti nel regno, come i Romani e tutti quelli che sono lungo la frontiera delle Alpi e non sono entrati ancora nella cerchia del regno?

Prescrivendo che saranno esenti dalle tasse gl'Italiani i quali non appartengono al regno mi pare che

vogliate esentare coloro che sono esenti, perchè non possono essere colpiti.

PRESIDENTE. È nel caso che sia domandata la concessione di cittadinanza.

PUCCIONI, relatore. Il dubbio dell'onorevole Crispi si chiarisce facilmente.

Quale è il decreto soggetto alla tassa di concessione di cittadinanza? Noi dichiariamo che sono esenti dalla tassa per la concessione della cittadinanza quegli Italiani che sono geograficamente in Italia, ma che non sono sudditi del regno italiano.

Mi pare che l'osservazione dell'onorevole Crispi cade da sè stessa.

CRISPI. Ma sono italiani quelli!

PRESIDENTE. Se non si chiede più la parola sopra questo primo numero della tabella, si...

FERRARA. Desidererei di sapere se la proposta Minervini, la quale tendeva alla cancellazione di questo primo numero della tabella, sussista ancora dopo le dichiarazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Non l'ha ritirata, dunque sussiste.

FERRARA. Ma siccome cambia interamente...

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini è presente, e non manca di prendere la parola quando crede del caso. (*Si ride*)

MINERVINI. Per esser logico è d'uopo che io dichiaro che, qualora si ponesse a partito la novella redazione della Commissione, fatta dopo la mia oppugnatione, converrebbe farsi, per mia parte, il seguente emendamento: cioè, aggiungere le seguenti parole: *meno la cittadinanza concessuta per legge*: così votandosi l'articolo ora rifatto dalla Commissione, la cittadinanza conferita per legge non sarebbe confusa con le concessioni governative della tabella, e non si vedrebbe quasi la cittadinanza messa a mercato.

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola.

PESCATORE. (Della Commissione) Il principio che guidò la Commissione è questo, di imporre la tassa a chi ottiene il beneficio dei diritti civili nel regno d'Italia, e non imporre nessuna tassa per la sola concessione dei diritti politici.

Ora io osservo che quando uno viene naturalizzato per legge acquista nel medesimo tempo, oltre i diritti politici, anche il godimento dei diritti civili, riguardo ai quali io non saprei vedere nessuna ragione per cui gli uni debbano essere tassati e gli altri no: chi è naturalizzato per legge certamente ottiene un onore maggiore, e per questo non si esige da lui nessuna retribuzione; ma non è men vero che nel medesimo tempo ottiene quel godimento dei diritti civili per cui si vuole e si deve imporre quella medesima tassa che stabiliamo ai naturalizzati con decreto reale. Essendo la naturalità per decreto reale virtualmente contenuta nella naturalizzazione maggiore concessa per legge,

sarebbe illogico esentare quest'ultima da ogni tributo, quando s'impone una tassa alla prima. Questo è il motivo per cui la Commissione respinge l'emendamento dell'onorevole Minervini.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dall'onorevole Minervini che consiste in quest'inciso, *meno per la cittadinanza conceduta per legge*, è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Ora metto ai voti la formula della Commissione.

La rileggo. Numero 1, concessione di cittadinanza, lire 200.

« Sono esenti da questa tassa gl'Italiani non appartenenti al regno d'Italia. »

SANMINIATELLI. Mi permetterei di suggerire che si dicesse: « Gl'Italiani che non sono statisti. »

Voci. Non si sente; parli più forte!

SANMINIATELLI. Mi sono rivolto particolarmente alla Commissione, ma non tengo punto a convertire il mio suggerimento in formale proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanminiattelli non insiste sulla sua proposta.

CHIAVES. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CHIAVES. A me pare, o signori, molto vaga questa proposta della Commissione, per la quale sarebbero esenti dalla tassa gl'Italiani che non fanno parte del regno d'Italia; possono sorgere quistioni di confine, possono sorgere quistioni diplomatiche e altre ancora; mi par che si debbano dire le cose come si sentono, e colla loro vera designazione. Quindi proporrei che si dicesse: « Sono esenti da questa tassa gli Italiani che fanno parte dello Stato pontificio, » se tale fosse il concetto che si vuole esprimere.

PRESIDENTE. Se non c'è una proposta scritta inviata al Seggio, io non posso considerarla come concretata e nemmeno d'aver l'obbligo di metterla a partito; quindi se non vi è altra che quella della Commissione, la metto ai voti.

Essa dice:

« Sono esenti da questa tassa gl'Italiani non appartenenti al regno d'Italia. »

CRISPI. Secondo la legge elettorale possono godere i diritti di elettore anche gli Italiani che non appartengono al regno.

Ciò trovo scritto nell'articolo 1 della legge stessa. Questo principio, che fu stabilito in un tempo in cui nella penisola erano liberi soltanto il Piemonte e la Lombardia, fu come una speranza per tutte le altre provincie schiave, fu, direi, una grande promessa, che i tempi maturarono, onde il piccolo Piemonte divenne il regno d'Italia.

Oggi non restano che pochissime provincie le quali

non sono entrate nel seno nazionale della famiglia italiana. Quest'articolo suona anch'esso...

RATTAZZI. Chiedo di parlare.

CRISPI... per gl'Italiani che non fanno parte del regno una promessa, è un impulso a che divengano presto nostri concittadini di fatto come lo sono di diritto.

Dopo la legge elettorale, o signori, vennero i plebisciti, e meglio di tutti quello del 21 ottobre 1860, votato nelle provincie meridionali.

Quel plebiscito proclama l'Italia una e indivisibile, il che importa che degli Italiani tutti nessuno può essere escluso dalla grande cittadinanza; ed oggi voi venite, a dispetto di una legge, che direi fondamentale, perchè il plebiscito si compenetra nello Statuto del regno, venite a fare quasi un'eccezione supponendo che gl'Italiani, i quali non nacquero e non dimorano nel regno, abbiano bisogno di un decreto reale o di una legge vostra per godere dei diritti politici nel regno, mentre a favor loro la legge già esiste, ed essi sono concittadini nostri.

Ecco le ragioni mie contro la proposta alla quale un momento fa accennai, e che non volli sviluppare perchè credevo che l'onorevole Puccioni, il quale sente la italianità quanto ogni altro, si sarebbe arreso alla mia preghiera, e non avrebbe insistito a che l'eccezione fosse posta ai voti. Pregherei quindi la Camera a volerla rigettare. —

PRESIDENTE. L'onorevole Rattazzi ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Prego l'onorevole Crispi d'avvertire che l'articolo stesso che egli ha testè invocato è precisamente in un senso contrario a quello che egli accennava.

È vero che l'articolo primo della legge elettorale concede ai non Italiani la facoltà di esercitare i diritti elettorali, ma soggiunge: « purchè abbiano ottenuto la naturalità per decreto reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. »

Ora è appunto per questo decreto (necessario per esercitare i diritti elettorali), è appunto perchè questo decreto sia impartito senza pagamento di tassa che si sarebbe proposta la dichiarazione di sottrarre alla medesima gl'Italiani.

Questa dichiarazione mi è sembrata conveniente precisamente per raggiungere lo scopo che l'onorevole Crispi si propone. Se la medesima non s' inserisce nella legge mantenendosi, come si mantiene l'applicazione dell'articolo che l'onorevole Crispi ha invocato, ne sorgerebbe la conseguenza che anche gl'Italiani, i quali non fanno parte del regno d'Italia, potranno bensì esercitare questi diritti elettorali, ma li potranno esercitare quando avranno ottenuto il decreto di naturalità, e dovranno anche pagare la tassa che genericamente è stabilita per ottenere questo decreto.

L'articolo primo stabilisce questa differenza fra gl'Italiani non appartenenti al regno d'Italia e gli stra-

nieri (che se si tratta di Italiani non appartenenti al regno, essi possono acquistare ed acquistano non solo i diritti civili, ma eziandio i diritti politici in forza di un decreto reale); invece, allorchè si tratta non di Italiani, ma di stranieri, non basta un semplice decreto reale per conferir loro i diritti politici, ma è necessario che intervenga il potere legislativo.

Quindi, per effetto della disposizione cui ha aderito la Commissione, ne viene che quelli i quali sono Italiani possono acquistare tutti indistintamente i diritti civili e politici senza pagamento alcuno di tassa; se invece non s'inserisce questa disposizione, la conseguenza sarà che non altrimenti potranno acquistare questi diritti, salvo che col sottoporsi alla tassa.

Io quindi pregherei l'onorevole Crispi di non insistere, perchè la sua insistenza condurrebbe a far sì che gl'Italiani non appartenenti al regno d'Italia si troverebbero in una posizione sfavorevole, in una condizione che certamente non è intenzione dell'onorevole Crispi di loro imporre.

PRESIDENTE. In tal caso dovrebbe dirsi:

« Per gli effetti, di cui all'articolo 1 della legge elettorale, sono esenti da questa tassa gl'Italiani non appartenenti al regno d'Italia. »

Non si può variare una prescrizione della legge elettorale eccetto che con altra legge. Accennasi poi col numero 1 alla naturalità che si ottiene per semplice decreto reale. Onde resta sempre a vedere se debbano o no pagare per questo decreto.

Ora si ammetterebbe la esclusione.

FERRARA. Domando la parola.

Giacchè pare che l'onorevole Minervini abbia abbandonata la sua proposta...

MINERVINI. No. L'ho sostenuta; ma hannò votato contro. (*Si ride*)

FERRARA. Come! abbiamo votato? Io non me ne sono punto avveduto.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini dopo la nuova formola della Commissione ha ritirata la sua proposta sospensiva, la quale non si metterà perciò ai voti. Ma dopo la nuova formola l'onorevole Minervini ha proposto un emendamento. Questo emendamento...

FERRARA. Vuol dire che l'ha ritirata.

PRESIDENTE. No. Sull'emendamento si è votato, ed è stato respinto.

FERRARA. Il suo emendamento fu respinto; ma io parlo della sua prima proposta.

La questione è di sapere, se la proposta Minervini, la quale venne fuori in questi termini: *cancellazione del primo numero della tabella*, fu sottoposta alla votazione della Camera. (*Si!*) Io credo di no. Epperchè io la ripiglierei dove l'ha lasciata l'onorevole Minervini.

PRESIDENTE. Rettifichiamo le cose. L'onorevole Minervini ha proposta la soppressione sul primo numero della tabella A del progetto della Commissione. Dopo

una discussione la Commissione ha ritirato quel suo primo numero ed ha ripigliato quello del Governo. In seguito a questo l'onorevole Minervini ha ritirato la sua proposta di soppressione, ed ha proposto un emendamento il quale fu respinto.

FERRARA. Allora, se mi permette di parlare, dirò qual è, secondo me, lo stato della quistione. Posso parlare?

PRESIDENTE. Parli.

FERRARA. La prima proposta dell'onorevole Minervini non ha più luogo, perchè l'articolo che con essa si voleva soppresso, è già stato soppresso; in ciò siamo d'accordo, non in quanto la Camera lo abbia votato, ma in quanto la Commissione lo ha ritirato. Ora, la Commissione sostituisce un nuovo articolo, ed io faccio appunto contro di esso la proposta di soppressione.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti il nuovo articolo, e chi ne vuole la soppressione voterà contro; giacchè non si mette in votazione la soppressione d'un articolo.

FERRARA. Mi permetterà di dire le ragioni per cui faccio questa proposta?

PRESIDENTE. Parli.

FERRARA. Dirò dunque alla Camera che io sento una grandissima ritrosia a votare un articolo con cui la cittadinanza italiana (piccola o grande che sia) viene ridotta ad un prezzo di 200 lire.

È un sistema davvero nuovo e non felicemente ideato. Io non ricordo alcun precedente da cui possa essere confortato. Per quanto sappia ora risovvenirmi, non credo che esista legislazione di popoli civili, nella quale la naturalizzazione sia materia di pura finanza. Ne ricordo di quelle che hanno messo condizioni più o meno rigorose; hanno domandato, per esempio, tanti anni di dimora nel regno, certi stabilimenti industriali e commerciali, certi servizi renduti allo Stato; e poi, tutto al più, come in Francia e in Inghilterra, si sono fatti pagare dei piccoli diritti che rappresentavano il materiale servizio che rendeva il potere esecutivo nel formulare quegli atti che concedevano la cittadinanza. Ma in Italia non vi saranno condizioni d'alcuna sorta, tranne il pagare 200 lire. Vi pare egli decoroso per noi che, con questo piccolo sacrificio pecuniario, si acquisti il diritto di essere Italiano?

Una voce. Non è questo!

FERRARA. Odo dirmi che non è questo. Ma io rispondo che non vedo altro. Se per essere Italiano la nostra legge non chiede che il pagamento della tassa; se, non pagandola, non si può esserlo; comunque vi esprimerete, l'effetto ultimo sarà che la cittadinanza italiana si trovi posta in vendita per 200 lire.

Questi due effetti io prevedo in pratica. In primo luogo, prevedo moltissimi casi di gente povera, la quale avrebbe la pienezza del diritto alla cittadinanza, per esempio, l'essere dimorato venti anni nel paese e l'aver bisogno, per l'esercizio di certi diritti civili,

della dichiarazione di essere divenuto cittadino; ebbene, non potendo fare il sacrificio di 200 lire, costoro avranno chiusa la porta.

Invece possono venire dei momenti (e ne abbiamo veduti nella storia moderna) in cui persone non povere, e che l'Italia non abbia alcun interesse ad ammettere fra i suoi cittadini, o abbia l'interesse contrario, sieno spinte a domandare ed ottengano di far parte della grande famiglia italiana. Così è succeduto in Francia nel 1848, dove, se mal non rammento, nel breve giro di qualche mese tre o quattro mila domande di cittadinanza furono inoltrate ed accordate.

Chi vi garantisce, signori, che in tali momenti l'effetto di questa tassa non sia quello di accogliere tristi cittadini che possono pagarla, ed escluderne i buoni perchè nol possono? Chi vi dice che, indipendentemente dalla politica, la sola avidità o necessità finanziaria non divenga uno stimolo a largheggiare in queste concessioni? Ne invoco in testimonio la Francia medesima, perchè credo di ricordarmi che anche là, quando si vide che c'erano dei motivi un po' sordidi, un po' antipolitici e antigovernativi, si senti il bisogno di porre un freno, e vi ricorderete una legge del dicembre 1849, fatta appunto per impedire l'abuso di cittadinanze che si erano accordate dopo la rivoluzione.

D'altronde qui abbiamo ancora di peggio, se non m'inganno. Per quanto ho udito, la nuova formula dalla Commissione adottata parlerebbe, in generale, di concessione, senza più distinguere se si tratti soltanto di quella che si accordi dal potere esecutivo, o anche di quella che si faccia per via del potere legislativo. Nessuno ha detto che concessione significhi decreto del Ministero; può significare ancora legge. E, se non c'è più distinzione, che cosa ne viene? Ne viene che, non più la redazione materiale del decreto, ma la legge, ma la discussione del Parlamento, ma le nostre deliberazioni saranno la cosa che si paghi 200 lire! Io trovo ciò moltissimo meno che decoroso. Ma ad ogni modo non voglio neppur io introdurre distinzioni. Da ogni parte che venga la concessione, sia dal potere esecutivo, sia, *a fortiori*, dal potere legislativo, io provo una invincibile ripugnanza a votare, non un diritto fiscale di redazione, o retribuzione del lavoro materiale, ma una vera tassa sulla cittadinanza, che non è materia tassabile.

VALERIO. Domando la parola.

FERRARA. La cittadinanza, secondo me, si dà o si nega per tutt'altri motivi ed a tutt'altre condizioni, che non sia quella di una contribuzione pecuniaria; quindi insisto perchè l'articolo sia assolutamente cancellato.

VALERIO. Io appoggio le idee svolte dall'onorevole Ferrara, e vado anche più oltre.

Le ragioni dette dall'onorevole Pescatore per fondamento di questa tassa, cioè che sia il pagamento di un servizio reso dal Governo e dal paese a chi do-

manda questa cittadinanza, a mio avviso, non hanno vero fondamento.

Questa cittadinanza, questo decreto deve essere la ricognizione di certi fatti, che devono costituire certi diritti; e, se ben vi si guardi, io credo che il beneficio sia tanto per il regno d'Italia, quanto per chi domanda la cittadinanza, perchè è interesse del regno che vengano dei cittadini a portarci delle industrie, che vengano a portarci il loro lavoro, che vengano a portarci il concorso loro personale e materiale, per sopportare i pesi del regno. Quindi il considerare il conferimento della cittadinanza come un servizio è cosa che urta pienamente con tutte le idee che io ho a questo riguardo.

Per queste ragioni io prego la Camera a voler entrare nell'opinione dell'onorevole Ferrara, ed a voler respingere puramente e semplicemente questo numero.

Che se mai venisse adottato, allora mi riserverei di votare anch'io l'emendamento Rattazzi accettato dalla Commissione.

REGNOLI. Appoggio anch'io la proposta soppressiva dell'onorevole Ferrara.

Mi sembra che oggi la concessione di cittadinanza nei Governi liberi sia un atto che ha molto minore importanza o che ha molta diversa natura di quella che si concede dai Governi assoluti.

Nei Governi assoluti il cittadino è *suddito*, è qualche cosa di vincolato alla monarchia e dipendente dalla sua potestà; quindi non può nè entrare nè uscire dallo Stato, dalla sudditanza senza una concessione sovrana: invece nei Governi liberi, che reggono associazioni di liberi cittadini, deve essere rispettata e agevolata anche in ciò la libertà individuale.

Quindi io credo che la proposta Ferrara debba essere acconsentita; tanto più che, come mi faceva notare l'onorevole Crispi, oggi abbiamo un nuovo Codice civile nazionale, il quale in questa e in altre materie è il più largo e liberale di tutti i Codici vigenti in Europa, e che, come niuno qui certo ignora, concede l'esercizio dei diritti civili a tutti gli stranieri; e quindi non resta più riservato altro alla concessione di cittadinanza che il puro esercizio dei diritti politici.

Sotto questo rapporto non potendo i diritti politici accordarsi che per legge, pare che non abbia più ragione di essere la concessione della cittadinanza per decreto reale.

Per queste ragioni io credo debba accogliersi la proposta dell'onorevole Ferrara. La cittadinanza di un paese libero è cosa d'altronde così preziosa che non deve essere concessa se non per ragioni altamente morali, e non mai per ragioni economiche.

PESCATORE. Parmi che gli onorevoli preopinanti non abbiano in questo momento considerato abbastanza il principio dominante di quelle tasse, ch'io chiamerò tasse suppletive.

Se fosse possibile esigere una sola tassa proporzionata al reddito che ogni cittadino possiede, allora non

si parlerebbe nè di tasse sulle concessioni governative, nè di tasse sugli affari, nè di qualche altra dello stesso carattere, che, in verità, non si possono rigorosamente giustificare con le norme di ragione, con quelle norme a cui pare che in questo momento i preopinanti unicamente s'inspirino.

Ma, signori, noi sappiamo che con le sole grandi tasse che si appoggiano sull'accertamento dei redditi dei cittadini non si procaccia allo Stato tutto quel provento di cui ha bisogno, epperchè la legge ricorre a certe tasse speciali che si fondano sopra certe considerazioni, sopra presunzioni che bisogna per forza accettare come sufficientemente valevoli.

Avete discusso per oltre un mese sulle tasse degli affari. Credete voi che le tasse sugli affari si possano rigorosamente giustificare? No, signori; sono tasse che hanno per unico fondamento l'indizio. Si dice: voi fate un affare; dunque, probabilmente guadagnerete qualche cosa; avete la protezione della legge, quantunque questa protezione della legge sia dovuta senza diritto di esigerne il prezzo. Tuttavia si dice: poichè voi fate questo contratto, io presumo che otteniate un lucro, un profitto, e per questo lucro, per questo profitto dovete pagare. Ecco, signori, quello che avete fatto colla tassa di registro e bollo. Similmente, non bastando la tassa di registro e bollo, veniamo ora a discutere la tassa sulle concessioni governative.

Qual è il principio generale che regola questa tassa? È un principio simile a quello da cui dipendono le tasse di registro e bollo. Voi ricorrete all'opera del Governo, dunque pagate; prima di tutto, una specie d'onorario per l'opera che il Governo vi presta. Più, dalle concessioni governative, sia che la concessione venga unicamente dal potere esecutivo, sia che venga dai poteri rappresentanti la società, si ottiene dalla concessione governativa un servizio speciale, dunque si paghi qualche cosa in ragione di questo servizio.

Io però respingo, signori, l'idea troppo bassa del pagamento di un prezzo. No, noi non valutiamo il prezzo della cittadinanza italiana, come non diciamo che la tassa di quaranta, di cinquanta, di cento lire, che si paga in occasione di una sentenza che rende giustizia ai cittadini, sia il prezzo materiale o l'equivalente della giustizia; ma si dice: in tutti questi casi avete ricorso al Governo, avete ricorso alla legge, avete ottenuto dalla società un servizio speciale, pagate in ragione di questo servizio.

Signori, se si mette in dubbio il numero primo, saranno posti in dubbio tutti gli altri che seguono, e sono più di quaranta. Tutti gli articoli componenti la tabella, tutte le tasse proposte in essa sono tutte fondate sul principio che ho accennato: è un servizio speciale che ottiene il cittadino, e s'impone una tassa in ragione di questo particolare servizio. Ma trovate voi ragionevole che uno straniero che chiede di

essere ammesso in una società per goderne i benefici....

Una voce a sinistra. E sopportarne i pesi.

PESCATORE... non debba pagare, dirò così, una tassa d'ingresso? Confesso la verità, non vedo alcuna ragione per rigettare l'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti il numero 1. Coloro che vogliono accettare la proposta del deputato Ferrara voteranno contro.

Lo rileggo:

« Concessione di cittadinanza, lire 200.

« Sono esenti da questa tassa gl'Italiani non appartenenti al regno d'Italia. »

Chi intende approvare questo primo numero della tabella, sorga.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

« Numero 2. Dichiarazione per recuperare la cittadinanza perduta in ordine all'articolo 13, numero 3 del Codice civile, lire 50. »

Ha facoltà di parlare il deputato Chiaves.

CHIAVES. Secondo l'articolo 13 del Codice civile in vigore, la dichiarazione per recuperare la cittadinanza perduta è preceduta dalla permesso di rimpatrio, la quale è quella che contiene la vera concessione governativa, in seguito a cui deve poi, chi ha ottenuta questa permesso, fare la dichiarazione per recuperare la cittadinanza. Ora, a me pare che qui si è colpito di tassa ciò che non costituisce una concessione governativa, e si ommise di colpire ciò che veramente costituisce la concessione governativa medesima.

Se io ho ben presente l'articolo 13 del Codice civile, parmi che, dei due elementi di cui quest'articolo si compone, si venga a colpire quello che non dovrebbe essere colpito, e si esenti quello appunto che avrebbe la ragione per cui la tassa venisse applicata. Mi parrebbe quindi che questo numero 2 dovrebbe essere così riformato: *Decreto di permesso di ripatriare*, oppure: *Permesso di ripatriare*, ai termini dell'articolo 13 del Codice civile, colla somma di tassa proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

PUCCIONI, relatore. Il concetto da cui è stata mossa la Commissione nell'introdurre questo secondo numero nella tabella, è stato appunto di colpire di una tassa il ricupero della cittadinanza perduta, a termine dell'articolo 13 del Codice civile. Ora la Commissione aveva due atti da sottoporre a tassa: il permesso speciale del Governo per rientrare nel regno, concesso al cittadino che aveva perduta la cittadinanza, ossia la dichiarazione che il cittadino faceva all'ufficio dello stato civile in ordine al numero 3 dell'articolo 13 del Codice civile. Pareva alla Commissione che forse si sarebbe più facilmente potuto esigere la tassa quando l'atto soggetto alla medesima fosse la dichiarazione

da farsi all'ufficio dello stato civile, ed era per questo che essa aveva proposto di tassare l'atto da farsi all'ufficio dello stato civile, piuttosto che il permesso speciale del Governo.

Del resto la Commissione non ha nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Chiaves e a riformare il numero 2 nel modo seguente:

« Permesso speciale del Governo in ordine all'articolo 13 del Codice civile. »

CHIAVES. Accetto questa dizione.

PRESIDENTE. Allora il numero 2 verrebbe riformato in questo modo:

« Permesso speciale del Governo in ordine all'articolo 13 del Codice civile, lire 50. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« N° 3. Dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, fatta avanti l'ufficiale dello stato civile. »

CRISPI. Domando la parola.

PRESIDENTE. « Sarà dovuta una tassa eguale alla metà dell'ammontare complessivo della tassa fondiaria e di ricchezza mobile pagata nell'anno precedente da colui che rinuncia alla cittadinanza.

« La tassa non potrà peraltro in verun caso essere minore di lire 200. »

Su questo numero 3 il deputato Merizzi propone un emendamento il quale consisterebbe nella soppressione delle parole:

« La tassa non potrà peraltro in verun caso esser minore di lire 200. »

L'onorevole Merizzi ha facoltà di parlare.

MERIZZI. L'emendamento che ho avuto l'onore di presentare parte dalla considerazione che il diritto del cittadino di rinunciare alla cittadinanza è un diritto innato, naturale, che nessuna legge positiva potrebbe levare.

Ora io comprendo come, nelle difficili condizioni finanziarie nelle quali versiamo, tutti gli atti della vita civile siano sottoposti a qualche tassa; e quando questa tassa è proporzionata alle facoltà, essa è giusta: approvo quindi la massima generale sancita dalla Commissione, secondo cui l'imposta che si deve pagare per la rinuncia alla cittadinanza è proporzionata alle facoltà dei cittadini, cioè alle imposte fondiaria e di ricchezza mobile che si sono pagate.

L'alinea peraltro col quale la Commissione stabilisce che questa tassa non possa mai essere inferiore di lire 200 mi sembra che involva una manifesta ingiustizia.

Questa tassa di lire duecento non potrà evidentemente essere sopportata da coloro i quali si trovano nella triste, nella dura necessità di dovere sciogliersi dalla cittadinanza, di dover cercare in altro clima, in altro Stato quegli alimenti che le nostre menomate condizioni economiche non concedono più loro.

Io non credo nemmeno che la tassa proposta possa impinguare l'erario, in quanto che è evidente che coloro i quali non saranno in grado di pagare emigreranno senza corrispondere la tassa, senza fare la prescritta dichiarazione avanti all'ufficio dello stato civile.

Io non credo che la Commissione, proponendo questa tassa di lire duecento, abbia voluto, indirettamente, porre un freno all'emigrazione, giacchè questo freno noi dobbiamo cercarlo nelle migliorate nostre condizioni economiche, e non già nelle tasse, per mezzo delle quali noi veniamo a toccare un diritto che nessuna legge positiva può togliere.

Ma se la Commissione voleva porre un freno salutare all'emigrazione, allora doveva sancire una massima generale proibitiva per tutti, ma non doveva dire al ricco: voi avete il danaro con cui pagare questa rinuncia alla cittadinanza, e vi concediamo questa facoltà; ed al povero: voi non avete le duecento lire, quindi vi neghiamo questo diritto, che è pure un diritto naturale, imprescrittibile.

Per queste ragioni io propongo che sia levato l'alinea in cui è stabilita questa tassa di lire duecento come minimo prescritto per chi voglia emettere regolare dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.

CRISPI. Io vorrei domandare alla Commissione se mai si è fatto un concetto dell'importanza di questo numero 3 della sua tabella. Quanta è la somma che lo Stato potrà introitare in conseguenza delle dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana?

Domanderei qualche cosa di più. Siccome queste leggi non si possono fare senza studi preventivi, io domanderei alla Commissione: ha guardato nelle statistiche del regno quanti sono i cittadini italiani che hanno fatto di queste dichiarazioni?

In verità, signori, pare che noi vogliamo perdere tempo, illuderci ed illudere il paese. Coteste sono tasse impossibili, perchè è impossibile che siano riscosse.

Chi lascia il regno è povero o ricco? È un ignoto o un uomo illustre?

Se è povero, signori, la vostra tassa non potrà colpirlo. Se è ricco, egli lascia il regno perchè crede che il paese non sia in tali condizioni da potervi impiegare con vantaggio quelle ricchezze che crede dover portare in altre terre.

È ignoto? Per l'ignoto valgono le ragioni che ho dette pel povero. È illustre? Se è illustre, non è possibile che un uomo illustre, il quale si stabilisce in un altro Stato, perchè lo Stato estero lo pregia ed onora, venga a rinunciare la cittadinanza; e se venga a farla, il Governo non oserà imporgli una tassa la quale veramente peserebbe quale pena sopra un atto del quale il paese dovrebbe dolersi e non gloriarsi.

Vedete, o signori, che la vostra legge non può avere

applicazione. Ma, se pure l'avesse, o signori, sarebbero casi rari, di difficile applicazione e di cui non vale la pena occuparsi.

Chi è che viene a dichiarare di voler rinunciare alla cittadinanza italiana?

Ma anche il bisogno manca.

Io comprendo che ci possa essere un cittadino il quale, ottenendo un ufficio pubblico in estera nazione, chieda il permesso di accettarlo, onde non perdere i diritti civili nel regno; non così quando la rinuncia all'italianità non ha affatto conseguenze civili, anzi è inutile, e che certo non farà, massime sapendo che la sua rinuncia gli arreca il peso di un'imposta.

Quest'articolo, questo numero 3 della tabella, oltre la sua inapplicabilità, mi ricorda un fatto storico il quale in opposti termini altra volta avvenne, e che coloro i quali cercano tasse anche sull'impossibile imiterebbero se i tempi si ripetessero.

Sotto Ferdinando il Cattolico furono cacciati gli ebrei da tutte le provincie sulle quali la Spagna aveva impero. Allora si trattava di cacciarli; ora direbbersi che la vostra Commissione prevede il caso che se ne andassero.

Ebbene, Ferdinando il Cattolico, prima che partissero, volle che pagassero in capitale l'imposta di cui essi erano gravati stando nel regno.

Quello che oggi vuoi attuare si avvicina un poco alla teoria di Ferdinando il Cattolico: voi andate a chiedere una parte dell'imposta fondiaria e della tassa sulla ricchezza mobile a coloro i quali, rinunciando alla cittadinanza, non ne ricevono più il beneficio.

La vostra proposta racchiude una punizione, e non avete ragione di farla. Voi non avete il diritto di punir coloro che lasciano l'Italia, ancorchè fossero ingrati verso il paese, perchè l'uomo non deve essere obbligato a vivere in un punto determinato della terra, tutto il mondo essendo patria per tutti.

PESCATORE. Domando la parola.

CRISPI. Un'altra osservazione, o signori, e questa si riferisce all'imposta fondiaria. Se il cittadino il quale rinuncia alla nazionalità italiana va a risiedere in terra estera, lascia i suoi poteri nel regno, e continua a pagarvi l'imposta fondiaria; perchè volete caricargli una sovrimposta? Questa non sarebbe conforme al principio di uguaglianza, dal quale devono essere ispirate le vostre leggi.

Un'ultima osservazione, ed ho terminato. Quando un cittadino perde la nazionalità italiana, in quale condizione si pone? In quella stessa in cui è uno straniero che non fu mai Italiano. Or bene, questo straniero gode i diritti civili perchè glieli dà il Codice.

L'Italiano che si metta nella condizione dello straniero non ha nulla da guadagnare dalla domanda della rinuncia alla nazionalità, e conseguentemente non la farà. Vedete dunque che, anche per questo riflesso, il vostro numero 3 manca di applicazione; è inutile

metterlo nella vostra legge, dalla quale non ritrarrete nemmeno il prezzo dell'inchiostro che vi potrà costare.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Pescatore ha la parola.

PESCATORE. Veramente non franca la spesa di far e una così fervida discussione sul punto di cui trattiamo, perchè negli allegati uniti al progetto del Ministero, dai quali risulta che sempre fu tassato quell'atto che consiste nella rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, il provento previsto nel corso di un anno da questa tassa è valutato a sole lire 2000.

Vede dunque l'onorevole Crispi che la Commissione non aveva da far molte indagini per conoscere quale fosse l'importanza di questa tassa.

La sua importanza è infatti lievissima; tuttavia, in quanto al dimostrare che la tassazione impugnata sia affatto razionale e tale da doversi ammettere, mi pare facilissima cosa. Ed io ne parlerò, signori, non tanto per difendere questa misera tassa, quanto per tutelare il principio della legge che si riproduce sempre lo stesso nei successivi 40 articoli, onde si cessi una volta dal promuovere sempre gli stessi dubbi.

Dico adunque che il principio della legge si è, come quello della legge sul registro e bollo, di tassare tutti quanti gli atti civili, sia che la tassa debba dare un prodotto insigne, sia che il provento si riduca anche a minima cosa, perchè noi siamo costretti a raccogliere tutte quante le tasse possibili, e grandi e piccole; poichè infine un gran numero di tasse piccole costituisce nella somma un grande provento.

Dirò adunque che nel Codice civile è contemplato espressamente quell'atto di carattere puramente civile che consiste nella dichiarazione di rinunciare alla cittadinanza italiana; e questo appunto bastava, perchè in una legge che si propone di tassare tutti quanti gli atti civili, ancorchè producano effetti unicamente ristretti ai privati rapporti, agl'interessi civili, si dovesse anche comprendere quest'atto. L'ommissione di quest'atto non avrebbe avuto ragione; si è incluso perchè si è adottato il principio d'includerli tutti.

Se mi si domanda poi che effetto produca la rinuncia alla cittadinanza italiana, e quali siano i motivi che possono indurre taluno a fare codesta rinuncia, io rispondo subito: in generale questa rinuncia espressa non si fa, perchè gli emigranti in generale non sono punto interessati alla rinuncia della originaria loro cittadinanza, come forse non si curano di acquistare la cittadinanza in quei territori, in quegli Stati in cui si recano. Tuttavia è fatto costante che talvolta si fa espressa rinuncia alla cittadinanza italiana; e lo scopo è questo principalmente, di ottenere che nei rapporti civili non siano più applicate alla persona, alla sua famiglia e a tutti gl'interessi privati che la riguardano le leggi del luogo di origine, e siano invece applicate le leggi di quello Stato in cui il nostro connazionale ha trasportato il suo domicilio.

Tanto basta, o signori, perchè succedendo un atto che produce effetti civili, che sposta tutta la legislazione riguardo alla sua persona e riguardo a' suoi interessi, tanto basta, dico, perchè quest'atto debba essere tassato. Non tassarlo, in una legge che comprende tutti quanti gli atti anche di carattere puramente civile, sarebbe un procedere illogico.

Quindi io credo che la Camera debba ammettere cotesto numero, perchè non vi ha ragione di rigettarlo, perchè sarebbe una deliberazione illogica, e perchè sarebbe ripudiare quel principio su cui si fonda tutta quanta la legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti il numero 3, debbo dar lettura di un piccolo emendamento che è stato presentato dal deputato Protasi. Quest'emendamento consisterebbe nel sostituire nel primo comma alla parola *pagata* quella di *dovuta*.

Si capisce facilmente...

PUCCIONI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti il numero 3 colla prima parte delle norme speciali, perchè sulla seconda c'è la proposta di soppressione...

PUCCIONI, relatore. La Commissione accetta la soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il numero 3 colle modificazioni introdotte:

« Dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana fatta avanti l'ufficiale dello stato civile.

« Sarà dovuta una tassa uguale alla metà dell'ammontare complessivo della tassa fondiaria e di ricchezza mobile dovuta nell'anno precedente da colui che rinuncia alla cittadinanza. »

(È approvata.)

« N° 4. Permessione governativa di accettare impiego o pensione da un Governo straniero, o di entrare al servizio militare di potenza estera.

« La tassa sarà dovuta come al numero precedente. »

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo propone la soppressione di questo numero.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Io prendo la parola perchè questa legge, la quale veramente non mi aspettava, ma che però è andata col sistema che si segue...

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno da un mese! (*ilarità*)

MINERVINI. Non me l'aspettava, perchè è una legge che vulnera la libertà. Io non mi credeva che si venisse fin là. « Permessione governativa di accettare impiego o pensione da un Governo straniero, o di entrare al servizio militare di potenze estere. » Questa disposizione attacca evidentemente la libertà. Ma che la na-

zione in cui elettivamente si vive è una prigione, e l'andarne via è puuibile evasione?

PUCCIONI, relatore. Domando la parola.

MINERVINI. Voi toccate la libertà, quando a questa sorta di libertà tramutate il nome e quello gli apponete di concessioni e volete metterla a prezzo. Allorchè un cittadino va a prender servizio presso una potenza straniera e lo partecipa al suo Governo, egli fa il più grande atto di lealtà; e quando il Governo glielo permette, certamente non presta un servizio, risponde alla civiltà con la permissione. Se costui potesse stare nello Stato, non andrebbe certo a servire altrui. Pregó poi di notare che questa specie di disposizioni avrebbe meritato da voi l'esame del modo con cui si trattano in simili casi i cittadini degli altri Stati quando venissero a prendere servizio nel nostro. Se gli altri Stati mettono i loro concittadini in pari condizione, bene; altrimenti non si deve fare questa diversità. Ma quando volete che questa permissione, la quale non è altro che la libertà di andare, facendolo sapere al proprio Governo dovesse costare un prezzo, la cosa si compendia in questo, che, cioè, un uomo onesto che non vuole passare per un profugo debba pagare. Ma un uomo che va a vivere, come ogni uomo, ogni cittadino ne ha la libertà, dove gli pare e piace, credete voi sia un atto proprio che dovesse egli a voi pagare? Ma allora tutti emigreranno, fuggiranno. È questa specie di trasmigrazione che egli vi dichiara, ed è a questo cittadino che vi chiede di andar a vivere in paese straniero che voi dite: pagate la tassa? Ma sapete che questa gente è quella che non paga tasse, perchè è inconcepibile che si vada a vivere in paese straniero, quando si avesse di che vivere nel proprio. Dunque voi volete fare una legge la quale non potrà fruttarvi altro che lo scredito, introito pericoloso e nissun introito finanziario.

L'onorevole Pescatore, da valente giureconsulto qual è, non può difendere questa legge; vi diceva: io voglio trincerarmi dietro il principio di fare danaro. È questo dice tutto.

Voi tassate l'atto positivo, ma tassate nello stesso tempo l'atto negativo, e quindi siete in contraddizione. Tassate chi viene, tassate chi se ne va. Ma dove siamo ridotti?

Voi dite: colui a cui concedo la cittadinanza paghi, e colui che se ne va via paghi egualmente. Ma se credete il venire fra noi un bene, l'andarsene un male, volete farvi pagare il bene ed il male? Ma quale assurdo ciò non vi rivela?

Colui il quale se ne va, si presuppone di non aver nello Stato quella tassa che voi gli chiedete, ed a quello che viene non gli si può chiedere una tassa che non pagano i nostri che andassero nei paesi d'onde essi vengono.

In secondo luogo l'andare via da un paese per campare altrove, e col permesso del suo Governo, non reca

utile ma incomodo, e quindi non è il caso di concedere il permesso mediante una tassa.

E poi questa tassa è assurda perchè sproporzionata per chi possiede, perocchè o si vada o si resti, chi possiede nello Stato paga sempre i tributi: chi non possiede se ne va e certo evita di chiedervi il permesso, quando per darlo (mentre non avete diritto a negarlo) volete essere pagati.

Qual ragione avete per richiedere, a colui che va a servire in altro paese, una tassa? Forse che lo Stato è per i cittadini liberi una prigione, così come l'andare sia una evasione dal luogo di pena, e che punire volete di una pena pecuniaria? E di qual pena! La confisca: che tale è obbligare il cittadino a pagare i tributi due volte, una volta perchè ha i suoi redditi nello Stato, ed un'altra volta perchè credete che l'uscire dallo Stato sia una colpa.

La vostra logica è questa: abbiamo bisogno di danaro per avere speso malamente, e più di quello che non si dovesse, dunque possiamo far pagare tutto quello che ci piace. Codesta logica francamente vi dico è lo stesso che dire: io voglio fare quello che mi piace di fare. Ed in questo modo si farebbero non le leggi morali, ma le leggi più immorali del mondo, credendo di averne il diritto. Perchè un cittadino dice: io vado a lavorare o campare la vita altrove, mi sembra un'enorme che abbia per questo a pagare un doppio tributo come la Commissione propone. Vedete dove vi conduce il sistema che da sette anni io condanno ed oppugno! Fate che l'entrare o l'uscire dal regno sia nazionale oggetto di tassa e di confisca, e vedrete se non sia una necessità di maledire le leggi che avrà fatte il Parlamento italiano! (Uh! uh! *a destra*)

SINEO. Dirò poche parole per dimostrare l'inopportunità di imporre una tassa a chi domanda di poter esercitare un impiego in altro paese.

L'Italia non ha mai difettato di uomini d'ingegno e di grandi studi. Non sempre però questi uomini trovano impiego nello Stato. Perchè non volete che questa specie di merce, questa nobilissima merce, non si possa portare altrove, o che per portarla altrove debbasi pagare una tassa?

Perchè non lascierete uscire liberamente quella merce che non ha valore nel paese? Gli uomini di ingegno, che hanno portato il loro lavoro in estere regioni, furono sempre utili all'Italia. Ne abbiamo un esempio notevole in quell'illustre scienziato che fu chiamato ultimamente a sedere nell'altro ramo del Parlamento. Egli non ha potuto, per il lungo corso di sua vita onoratissima, esercitare il suo talento in pro della patria, e l'Inghilterra ne ha goduto il frutto. Ma la stima e la riverenza di cui fu circondato colà concorsero a rendere ognor più stretti i vincoli che uniscono ormai le due nazioni.

Per lo più, coloro che vanno in cerca d'impieghi in

altri paesi furono poco fortunati in patria: volete tassare la loro miseria?

In un Governo costituzionale specialmente accade talvolta che uomini egregi, anche dopo una lunga ed onorata carriera, per salvare la loro propria dignità vilipesa, o per altre simili cagioni, sono costretti di rinunciare a diritti acquistati con una vita diuturnamente operosa. Basta talvolta una troppo sensibile divergenza d'opinione con un ministro; e ne abbiamo avuto esempi anche in epoca non lontana.

Ebbene, volete voi che questi integri cittadini, i quali hanno tutto il loro capitale accumulato a forza di lavoro e di studio nella suppellettile dell'ingegno, non possano portare altrove l'esercizio della loro professione senza essere sottoposti ad una tassa?

PUCCIONI, relatore. Se non ne hanno non la pagheranno.

SINEO. Io voto pertanto per la cancellazione di questo numero dalla tabella che vi è sottoposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il numero 4 testè letto della tabella.

(È approvato.)

« N° 5. Dichiarazione di avere fissato o di voler fissare il domicilio nel regno, lire 20. »

Se nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« N° 6. Dichiarazione di trasferimento di domicilio da uno ad altro comune del regno, agli effetti dell'articolo 17 del Codice civile, lire 15. »

PUCCIONI, relatore. La Commissione ha esaminato nuovamente questo numero 6 della tabella, e si è dovuta convincere che, nell'interesse stesso dello Stato, convenisse sopprimerlo, perchè questo trasferimento di domicilio, fatto innanzi all'ufficiale dello stato civile, ha per oggetto di accertare i cambiamenti e servire ai contribuenti nei luoghi ove si recano; quindi la Commissione recede dalla sua proposta.

PRESIDENTE. Il numero 6 s'intende dunque soppresso.

Si passerà al numero 7:

« Decreti reali di autorizzazione a cambiamento di cognomi, lire 20. »

I deputati Pellatis e Bonfadini propongono a questo numero 7 della Commissione la seguente aggiunta:

« Quando non si tratta di trovatelli contraddistinti soltanto coll'indicazione dell'ospizio in cui furono accolti, o d'altri in generale; oppure di persone che intendano di deporre un cognome a cui vada associata un'idea infamante, nel qual caso saranno esenti da questa tassa. »

L'onorevole Pellatis ha facoltà di parlare per svolgere questa proposta.

(Non è presente.)

Intende svolgerla l'onorevole Bonfadini?

BONFADINI. Veramente credeva non fosse d'uopo di svolgere questo emendamento.

La ragione per cui si propone è appoggiata ad un criterio di moralità e di convenienza così evidente, che credo che la Camera possa apprezzarlo da sè; mi pare che non possa recar danno all'erario.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa norma?

PUCIONI, relatore. La proposta degli onorevoli Pellatis e Bonfadini mi pare che consti di due parti. Una riguarda i trovatelli i quali non hanno che il nome dell'ospizio nel quale furono ricoverati, e desiderano cambiarlo. La Commissione sarebbe d'accordo cogli onorevoli proponenti, per dichiarare questi trovatelli esenti da tassa. Non sarebbe però concorde nell'accettare l'altra proposta, la quale accenna, se ho bene inteso, al cambiamento di un nome che ha ricordi infamanti.

BONFADINI. Ritiro la seconda parte.

PUCIONI, relatore. Allora la Commissione si riserva di formularé questa eccezione.

PRESIDENTE. In tal caso bisognerebbe sospendere la decisione. Sarebbe, mi pare, una norma da mettersi nella colonna delle disposizioni speciali. La proposta è in questi termini:

« Quando si tratta di trovatelli contraddistinti soltanto coll'indicazione dell'ospizio in cui furono raccolti... »

PUCIONI, relatore. Si potrebbe dire: « Sono esenti dalla tassa i trovatelli, ecc. »

PRESIDENTE. La formuli; così si può votare subito.

(Breve pausa.)

L'emendamento dei deputati Pellatis e Bonfadini, accettato anche dalla Commissione, sarebbe così ristretto:

« Sono esenti dalla tassa i trovatelli contraddistinti soltanto per l'indicazione dell'ospizio in cui furono raccolti. »

Il rimanente dell'emendamento sarebbe cancellato.

SICCARDI. Mi pare che la formola proposta dagli onorevoli Pellatis e Bonfadini corrisponda meglio al pensiero che ispirava gli onorevoli proponenti. Sembrami che fosse un sentimento di pietà quello che gli induceva a proporre una modificazione tale che non costringesse questi individui a portar sempre quest'impronta della loro nascita tutte le volte che hanno a presentare il loro nome. Se scriviamo nell'articolo queste parole solamente: « i trovatelli contraddistinti soltanto coll'indicazione dell'ospizio in cui furono raccolti, » non evitiamo affatto l'inconveniente. Molte volte avviene che il trovatello è contraddistinto solo col nome di *Venturino* o con altro nome molto generale. Pare a me che, se si vuole raggiungere lo scopo fissatosi dai proponenti, si debba ricondurre la proposta alla sua prima formola, od aggiungervi le parole: « o con altri nomi in generale adoperati... »

PRESIDENTE. « Od altri nomi generici. » Così l'espressione avrebbe maggior chiarezza.

SICCARDI. Perfettamente.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

PUCIONI, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta dei deputati Pellatis e Bonfadini.

« Sono esenti dalla tassa i trovatelli contraddistinti soltanto per l'indicazione dell'ospizio in cui furono raccolti, o con altri nomi generici. »

La metto ai voti.

(È approvata.)

« N° 8, Decreti reali d'autorizzazione ad aggiungere cognomi, lire 200. »

ALFIERI. Io non so assolutamente darmi ragione della tassa così elevata che si vuole imporre a questi decreti reali d'autorizzazione ad aggiungere cognomi, perchè, salvo il caso in cui l'aggiunzione venga apposta come condizione ad una successione ereditaria, ove allora è, per così dire, la dimostrazione di un accrescimento di ricchezza in colui che deve aggiungere un cognome al proprio, salvo questo caso, e forse qualche altro simile, che ora non mi occorre alla memoria, io non saprei vedere quale ragione possa giustificare il pagamento di una tassa.

È un vantaggio per tutti che, quando vi sono molte persone che hanno lo stesso cognome, esse siano distinte l'una dall'altra coll'aggiunta di altro cognome particolare che tolga ogni confusione tra gli omonimi. Citerò, fra mille, l'esempio delle questioni elettorali: e badino bene, i miei onorevoli colleghi, che quest'esempio non si riferisce solo alle elezioni della Camera; oramai da noi, come in tutti i paesi liberi, i casi di elezione sono continui; si verificano in tutte le amministrazioni che si reggono col principio della rappresentanza. Quindi bisogna facilitare, anzichè restringere, quest'uso di aggiungere cognomi.

Farò poi osservare alla Camera che mi pare assolutamente illogico di tassare una cosa, quindi darle un valore, quando questa medesima cosa si può avere senza pagar nulla. Evidentemente voi diminuirate di altrettanto il numero di coloro che prenderanno la forma legale per arrivare allo scopo di ottenere quella data distinzione, e non impedirete che vi arrivino gli altri, i quali, senza curarsi della legge, non pagheranno la tassa.

Così, per esempio, voi impedirete che negli atti legali sia un individuo distinto dall'altro del medesimo nome, del medesimo paese, coll'aggiunzione di un cognome, e faciliterete tanto più un caso che a me non sembra affatto conveniente, vantaggioso e morale, quello, cioè, di aggiungere dei soprannomi, come accade particolarmente nel volgo.

Ora a me pare che, se si potesse dimostrare che una utilità qualunque viene all'individuo (non volendo occuparmi se una ne risenta l'andamento generale degli affari nell'interesse della società), se un vantaggio qualunque, dico, venga da questa aggiunzione di un cognome, allora imponetevi una tassa leggera, e tutti, per non esporsi alle multe, alle noie di qualunque ge-

nere, la pagheranno, ed avrete un provento sicuro. Ma se voi, come io credo, non potete dimostrare questo vantaggio che hanno gl'individui da questa semplice aggiunta di cognome, io stimo molto più opportuno di cancellare questo numero dalla tabella, salvo sempre il caso al quale ho accennato in principio del mio dire, cioè quando l'aggiunzione del cognome costituisce una condizione imposta per accedere ad una successione ereditaria.

Io quindi mi rimetto alla Commissione per formulare nel senso delle proprie idee in un modo più ristretto il concetto che ho esposto; ma finchè questo numero sia mantenuto nella redazione presente, non posso che votar contro.

PESCATORE. L'onorevole Alfieri impugna la tassa di lire 200 che si viene ad imporre ai decreti d'autorizzazione reale per aggiungere cognome a cognome. Egli però riconosce giusta la tassa nel caso in cui l'autorizzazione si ottenga per adempiere una condizione testamentaria, per acquistare un'eredità, perchè, in tal caso, l'autorizzazione ad aggiungere cognomi è segno d'una nuova ricchezza acquistata.

Ebbene, o signori, io credo di poter affermare che nella gran maggioranza dei casi, l'aggiunta di cognome a cognome, previa autorizzazione reale, si fa appunto per adempiere una condizione testamentaria, e per acquistare o consolidare l'acquisto d'un'eredità.

Io traggio questa mia convinzione da una lunga pratica, prima di patrocinante e poi di magistrato. Io ho veduto migliaia di testamenti in cui veniva imposta la condizione d'aggiungere cognomi onde acquistare l'eredità; ed inclino a credere che per nessun'altra ragione si fanno queste alterazioni di nomi propri: poichè ogni cittadino tiene il suo cognome antico come una specie di sua proprietà che mal volentieri s'induce ad abbandonare od alterare, ed occorre precisamente una condizione del genere di quella di cui ho parlato, perchè egli consenta al sacrificio totale o parziale del suo cognome.

Io non credo così frequenti nè apprezzabili i casi in cui un cittadino chiegga l'autorizzazione reale per aggiungere all'antico un altro cognome, unicamente per distinguersi dagli omonimi.

La tassa dunque di cui si tratta è fondata sopra un segno abbastanza certo di nuova ricchezza acquistata.

Mi maraviglio poi che ad ogni articolo di questa legge si venga sempre fuori chiedendo che la Commissione dimostri trattarsi di un atto colpevole, e così punibile con una tassa, ovvero che quell'atto apporti al cittadino un beneficio, un vantaggio certo e categoricamente provato.

Signori, ripeterò ancora per la terza, o per la quarta volta che tutte le tassazioni che propone questa legge sono fondate sopra semplici presunzioni come la tassa registro. Quando si vendono all'incanto giudiziario beni stabili onde pagare i creditori, credete voi che

quest'atto apporti allo sproppriato un vero e proprio beneficio?

Signori no; che è anzi dimostrato il contrario; ma pur allora si compie un atto riflettente interessi civili, epperò si applica anche allora il principio della tassazione concernente gli affari.

Adunque, a maggior ragione, dove esistono presunzioni sufficienti di un vero beneficio che si ottiene mediante un determinato atto civile, la tassazione non può essere dubbiosa. Inoltre, si ommette sempre di considerare che al Governo che presta un'opera è dovuto un onorario. Il decreto reale che concede un'autorizzazione importa una cognizione di causa; or bene, calcolate tutte le spese che questa cognizione di causa richiede, il lavoro dei pubblici funzionari adoperato nei preliminari che debbono precedere il decreto reale, e troverete che la tassa di lire 200 è appunto un onorario competente dell'opera che si viene prestando dallo Stato.

Quindi io prego la Camera a volere approvare la tassa che si propone.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti il numero 8:

« Decreti reali d'autorizzazione ad aggiungere cognomi, lire 200. »

(È approvato.)

« N° 9. Trascrizione nei registri dello Stato civile dei decreti reali per concessione di titoli di nobiltà o di predicati, o per autorizzazione a riceverli da potenza estera.

« Sarà dovuta una tassa ragguagliata a due volte la somma delle imposte dirette pagate nell'anno precedente dal richiedente, con un minimo in ogni caso di lire duemila. »

I deputati Bonfadini e Pellatis propongono di sostituire quest'emendamento:

« La concessione di nobiltà e titoli di predicato, se fatta dal Governo italiano e trasmessibile agli eredi legittimi, sarà soggetta alla tassa graduale seguente:

« *A*) Nobiltà non titolata, lire 2000.

« *B*) Titolo di barone, marchese e conte, la somma doppia delle imposte dirette e di ricchezza mobile pagate dal richiedente nell'anno che sarà stato per precedere la concessione, con un minimo di lire 10,000.

« *C*) Titolo di principe o duca, come alla lettera *B*, con un minimo di lire 25,000.

« Tale tassa sarà della sola metà, se la concessione sarà *ad personam*.

« Tanto nell'uno che nell'altro caso poi la tassa sarà doppia, se la concessione provenga da Governo estero. »

La parola spetta al deputato Bonfadini per svolgere il suo emendamento.

BONFADINI. Non ho che pochissime parole a dire in appoggio di un emendamento che mi pare dettato da giuste considerazioni.

Il sistema della Commissione stabilisce una tassa

sulla vanità, ed è giustissima; solamente rendendola proporzionale alla fortuna, non l'ha resa proporzionale alla vanità.

Egli è evidente che, se noi vogliamo riconoscere che questo pregiudizio è fonte di ricchezza per le nostre finanze, dobbiamo anche riconoscere che il pregiudizio ha i suoi gradi, e se approfittiamo di una parte di questo pregiudizio, mi pare sia meglio profittarne in tutte.

Su questa materia vi possono essere due modi di considerare la questione, dal punto di vista della finanza e dal punto di vista della riforma.

Il sistema della Commissione mi pare che parta, e giustamente, dal punto di vista della finanza; giacchè, dal punto di vista della riforma, il sistema più democratico sarebbe quello proposto dal Ministero, il quale metteva una piccolissima tassa sulle concessioni dei titoli di nobiltà.

È evidente che questo sistema è assai più democratico, perchè tende ad accomunare a maggior numero di persone il diritto di possedere questi titoli di nobiltà, e quindi, se si vuol riconoscere che questi titoli abbiano un privilegio, a renderli molto meno apprezzati. Che questo sia un principio riconosciuto, lo desumo anche da ciò che vedo essersi praticato riguardo a questa imposta dagli altri Governi che v'erbero ricorso. Per esempio, nell'antico Piemonte, che certo era uno Stato più democratico di molti altri, la tassa era piccolissima, mentre era grave assai negli Stati retti a regime più o meno feudale, come nell'ex-regno di Napoli e nell'impero d'Austria, dove la tassa per titoli di nobiltà si elevava fino a 28,000 lire. Dunque mi pare evidente che da questo punto di vista non possiamo partire; nè so se saremmo ora maturi ad una riforma di questo genere; anzi non lo credo, e la prova è questa, che se noi in Italia oggi compiessimo la riforma democratica, di considerare affatto esenti da tassa i titoli di nobiltà, e quindi accomunarli a tutti, verremmo al certo accusati da tutte le provincie italiane di avere favorito il principio dell'aristocrazia nobiliare.

Non ho voluto del resto classificare questi titoli di nobiltà secondo le regole dell'araldica, alle quali mi dichiaro completamente estraneo; solamente mi parve che, volendo fare una progressione, si dovesse aggravare di più la tassa per quei gradi che nell'opinione generale sono considerati come i maggiori nella gerarchia nobiliare; quindi io e l'onorevole Pellatis abbiamo proposto che, senza riguardo all'imposta pagata dal postulante, la quale è un dato che potrebbe essere molte volte troppo vago, si mettesse una tassa fissa di lire 2000 per tutti i titoli di semplice nobiltà, si portasse la tassa a lire 10,000 per le tre qualifiche di conte, marchese e barone, e si elevasse fino a lire 25,000 per titoli di principe e duca, che mi sembrano quelli in

torno a cui vi è la maggiore ricerca e la minore offerta.

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Aspetti.

L'onorevole Sineo propone la soppressione del numero 9.

Ha facoltà di sviluppare la sua proposta.

SINEO. Io credo, signori, che, se la Camera è disposta ad adottare il sistema della Commissione, essa deve a maggior ragione adottare l'emendamento che è stato poc'anzi sviluppato. Ma ho qualche obbiezione da fare e alla proposta della Commissione ed all'emendamento.

Abbiamo un articolo dello Statuto di cui mi sembra che non ci ricordiamo sempre bastantemente. È l'articolo 24 :

« Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali dinanzi alla legge.

MACCHI. Domando la parola.

SINEO. « Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalla legge. »

E veramente nello stesso Statuto troviamo all'articolo 79 che sono conservati i titoli di nobiltà a coloro che vi hanno diritto.

CIVININI. Domando la parola.

SINEO. Troviamo ancora che il Re può conferirne dei nuovi.

In quanto alla prima parte dell'articolo 79 non c'è niente da dire; era un mantenimento di possesso a chi si fregiava di titoli antichi. Ma la facoltà di conferire nuovi titoli, quantunque scritta anch'essa nello Statuto, non era guari in armonia collo spirito dello Statuto medesimo. Essa non era che una concessione transitoria fatta agli antichi pregiudizi.

Nello stesso Statuto stava scritto che la coccarda azzurra era la sola coccarda dello Stato; nello stesso Statuto stava scritto che la religione cattolica, apostolica e romana era la sola religione dello Stato (*Bisbiglio*), e che gli altri culti erano appena tollerati conformemente alle leggi. Noi abbiamo progredito di poi, attenendoci allo spirito, anzichè alla lettera dello Statuto. Abbiamo sostituito la coccarda tricolore all'azzurra; ed in quanto alla religione dello Stato abbiamo ridotto la sua influenza ai minimi termini, e credo che siamo tutti d'accordo nel riconoscere la necessità di camminare francamente, sino a raggiungere il punto in cui siavi assoluta libertà di culto, assoluta separazione della Chiesa dallo Stato. Almeno io tengo per fermo essere questo il pensiero della maggioranza della nazione, e mi lusingo che sia anche quello della maggioranza del Parlamento.

Ebbene, quest'autorizzazione al Governo del Re (naturalmente al Re colla responsabilità de' suoi ministri) di conferire nuovi titoli fu intesa, sotto il regno

di Carlo Alberto, come una di quelle disposizioni che dovevano trasandarsi, al pari di quelle ch'io poc'anzi ricordava; come la coccarda azzurra, come la religione dello Stato.

Non è a mia notizia (ed ho avuto qualche parte alle cose che si passavano in quel tempo), non è a mia notizia che siasi concesso un titolo di nobiltà sotto il regno di Carlo Alberto dopo la promulgazione dello Statuto. Ed anzi il Re Carlo Alberto acconsentì alla proposta che gli fu fatta di sopprimere al Ministero dell'interno l'ufficio ch'era incaricato di rivedere i titoli di nobiltà. Con questo era sufficientemente dimostrata l'intenzione del Governo di non più immischiarsi in questa materia. Sotto il regno attuale, con tanti Ministeri che si succedettero, non venne mai nessuna proposta al Parlamento, nè subalpino nè italiano, la quale tendesse a rendere il Parlamento partecipe neppure indirettamente della creazione di nuovi titoli. Ci fu un tentativo sotto il Ministero del signor Bastogi. Egli, quando era ministro delle finanze, propose una legge che conteneva all'incirca le disposizioni che mi sembrano riprodotte dall'emendamento sviluppato poc'anzi dall'onorevole preopinante. Ma questa proposta, almeno per quanto mi è parso, fu ricevuta con un generale stupore, e ci fu un tacito accordo di metterla in disparte. Ed il Parlamento che sedeva a Torino non se n'è mai occupato, nè si parlò mai più di questa specie di sanzione indiretta che si sarebbe voluto dare al conferimento dei titoli di nobiltà.

Io credo che la vera nobiltà non sorge che dalla virtù, dai meriti verso il paese. Io ho un grande ossequio per la vera nobiltà, specialmente per la nobiltà storica italiana, la quale ricorda in ogni provincia d'Italia le gesta dei nostri maggiori nei nobili discendenti che hanno l'onore di portare il loro nome. Ma credo appunto che questa nobiltà non si può conferire, e tanto meno in un Governo costituzionale, da un Ministero costituzionale, il quale non ha che la sua propria responsabilità per coprire questi atti. E Dio sa quanto può valere la responsabilità in simili materie. Comunemente non sono che favori individuali; qualche volta sono favori elettorali. Non sono cose che abbiano l'appoggio dell'opinione pubblica. Ora, una nobiltà la quale non è sorretta dall'opinione pubblica, signori, è cosa vana per non dir ridicola. Guardatevi dal dare vita a questa crisalide della nobiltà nuova che si vorrebbe creare. Fareste cosa sommarmente inopportuna.

Abbiamo noi avvocati un assioma, il quale può trovare qui la sua applicazione: *Res valet quantum vendi potest.*

A ciò che non costa non si attribuisce gran valore. Se voi farete pagare questa pseudonobiltà, le attribuirete un valore che sôvvertirà perniciosamente ogni idea di virtù e di merito.

C'è qualche cosa di contraddicente tra la tassa che

si vorrebbe imporre al conferimento della nobiltà e l'articolo dello Statuto che dice che la nobiltà non serve a nulla.

Capisco che si faccia pagare per una cosa che serve; capisco che gli antichi sovrani dell'Italia facessero pagare ad alto prezzo i titoli di nobiltà, quando giovavano per acquistare un grado a Corte; quando davano esclusivo adito a certi impieghi ecclesiastici o civili; ma adesso che non può servire a nulla, adesso che un ministro sarebbe da accusare come violatore dello Statuto quando volesse dare ad un cittadino una preferenza, perchè è nobile, faremo noi pagare il nulla? Questo non sarebbe neanche decoroso.

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato propone di aggiungere a quest'articolo quanto segue:

« Per la concessione del titolo di duca o di principe, lire 1500; per quello di marchese lire 825; per quello di conte, lire 600 (*Ilarità*); e per quello di barone, lire 250. »

DI SAN DONATO. Perdoni, signor presidente. Io avrei voluto intender meglio l'ordine del giorno dell'onorevole Bonfadini, perchè io credo che debba essere preferito al mio, e come conseguenza opposta, per le stesse ragioni svolte dall'onorevole Sineo, io sono per mantenere una scala nel conferimento dei titoli.

Quello su cui non sono d'accordo nella proposta Bonfadini si è di mantenere la creazione della nobiltà col così detto predicato. Questa parola di *nobiltà* non esiste più nel suo antico significato e privilegio. Tutto si riduce ad una specie di aspirazione per certi vecchi titoli la cui autorità è sparita, non rimanendoci di essi che una reminiscenza storica.

Comprendo però che nei diritti di regalia, e che vengono dallo Statuto, si possano conferire dei titoli nobiliari, e comprendo pure che dalla concessione di essi se ne possa trarre un argomento finanziario. Noi però in Italia non abbiamo veduto finora dare questi titoli che in retribuzione di grandi servizi resi al paese; cito ad esempio il signor Bastogi fatto conte, ed il signor Menabrea fatto pure conte. Si conferiscano pure questi titoli a chi fece grandi donativi, come il signor Lo Schiavo ed altri in Piemonte; tutte queste persone non pagarono certo una tassa, perchè legge di tassa non vi era all'oggetto.

È qui mi farei a pregare l'onorevole presidente, prima di mettere a partito il mio ordine del giorno, di farmi leggere quello dell'onorevole Bonfadini.

PRESIDENTE. Il suo voto sarebbe stato certamente soddisfatto, perchè l'ordine del giorno Bonfadini, essendo più largo del suo, sarebbe stato messo ai voti per il primo.

Il deputato Minervini propone allo stesso numero 9...

MINERVINI. È un emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. È aggiuntivo a quello degli onorevoli Corrado e Macchi, che si riferisce all'allegato B, se non erro.

MACCHI. Ho domandata la parola sulla proposta del deputato Sineo.

PRESIDENTE. Va bene; ma ora vorrei schiarire questo dubbio, cioè se l'emendamento si riferisca all'allegato *A* o all'allegato *B*.

CORRADO. All'allegato *A*.

PRESIDENTE. Benissimo; era però scritto erroneamente allegato *B*. L'onorevole Macchi ha chiesta la parola sulla proposta Sineo.

MACCHI. Mi spiace di non essere d'accordo col mio amico Sineo; ma, davvero, che nello interesse delle finanze italiane bisogna che io sostenga una opinione diametralmente opposta alla sua.

Io non considero la questione se, in forza dello Statuto, il Governo abbia o no il diritto di conferire nuovi gradi di nobiltà. Se l'onorevole Sineo fosse in grado di persuadere la Camera che questo diritto non lo ha, il mio voto non gli mancherebbe di certo, e questo nostro discorrere sarebbe vanò. Ma io piglio i fatti come sono; io considero, possa o non possa farlo per diritto costituzionale, che il Governo italiano ha sempre esercitato cotesto diritto, conferendo titoli di nobiltà.

Ed io domando se, nell'interesse dei contribuenti, non giova valersi di questo fatto affinché questi ordini di nobiltà (i quali non tendono che a suffragare un sentimento che sarà naturale nell'uomo, ma che certo è significazione di comparativa ricchezza e possanza) siano messi a contribuzione, a profitto dell'erario. Non è poi esattamente vero che non diano alcun vantaggio questi titoli, per quanto possano parere vani e ridicoli. Se essi sono conferiti contrariamente all'opinione popolare, non daranno certo alcun vantaggio morale; ma materialmente un vantaggio lo danno a scapito degli altri cittadini.

Io rammento di avere viaggiato più volte con un mio amico al quale era stata conferita una decorazione, che, pei sentimenti di democrazia conformi ai miei, egli teneva sempre nascosta. Ma gli accadde in più circostanze nello interesse suo e mio di metterla fuori. (*ilarità — Movimento*)

D'altronde non avete che a mostrare nelle anticamere dei ministri la vostra decorazione, e vedrete se il signor cavaliere non ha sempre la preferenza sugli altri.

Mi accadde persino talvolta di vedere taluno che, presentandosi ai confini, ed avendo sopra di sè qualche oggetto di finanza che sarebbe stato certo soggetto a multe, col solo mostrare l'insegna di cavaliere in regola ha potuto impunemente passare. (*ilarità a sinistra*)

Così altri che non avevano le carte in regola.

Se, adunque, questi vantaggi realmente vi sono, si dovrebbero pure sottoporre alla tassa, dal momento che stiamo aggravando il popolo per tanti altri meno ragionevoli motivi.

Per queste ragioni, e per altre, che ometto a titolo di brevità, ma che potrei aggiungere nel caso che l'amico Sineo insista nella sua proposta, io prego la Camera a non volerla accettare, ed a lasciare che siano tassati, come si conviene, questi titoli di vanità.

PRESIDENTE. La Commissione è invitata a spiegare i suoi intendimenti sopra le varie proposte che sono state fatte.

PESCATORE. Dirò poche parole per spiegare l'avviso della Commissione sulle proposte che vennero fatte, sia per sopprimere come per emendare l'articolo di cui si tratta.

Innanzitutto dichiaro di riservarmi le mie opinioni individuali, per ciò che concerne i titoli di nobiltà; sia antica, sia nuova, credo che, come legislatori, noi dobbiamo rispettare la nobiltà come un'istituzione legale e, dirò anche, come un'istituzione monarchica.

Considerandola, come ora dobbiamo, in rapporto alla tassazione, io ricordo alla Camera che i titoli di nobiltà dalle leggi vigenti sono considerati come una proprietà, talchè è persino stabilita una giurisdizione speciale per pronunciare sulle controversie che insorgono tra diversi pretendenti a un dato titolo nobiliare; giurisdizione che anticamente era affidata alla Camera dei conti, ed ora, se non erro, è devoluta al Consiglio di Stato. Ora dunque, se tutte le proprietà economiche, il cui possesso, la cui coltivazione importi regolarmente agli interessi più certi dello Stato, sono tassate, domando io perchè si debba esentare a detrimento dello Stato questa sorta di proprietà, di dubbio valore, e che si mantiene pel favore speciale di quegli individui i quali credono di trarne un vantaggio, se non materiale, certamente morale.

Aggiungo poi quest'altra considerazione: quantunque, a termini dello Statuto, tutti i cittadini sieno uguali dinanzi alla legge, e tutti ugualmente ammissibili a tutti quanti gli impieghi, sì civili che militari, questo sta bene in diritto, ma nel fatto (lamentevole, ma innegabile)...

CIVININI. Domando la parola.

PESCATORE... pur troppo i conti, i marchesi e i baroni potrebbero talvolta ottenere certi maggiori riguardi, che, potendolo, vorrei impedire, ma, non potendolo, sono lieto almeno di poter tassare. (*ilarità*)

A questo riguardo, per sollevare anche un tantino la Camera dalla noia di questa discussione, io ricorderò che nell'antico Parlamento subalpino un oratore insigne, che tutti ora piangiamo estinto, mosse un'interpellanza ad un ministro della guerra, che non voglio nominare, su parecchi fatti, e specialmente su questo, che nel corso di due anni tutte le nomine di ufficiali dell'esercito e tutte le promozioni ai gradi superiori erano cadute sopra persone titolate. Il ministro non negò il fatto, ma lo disse effetto del caso; egli non sapeva che tutti i promossi, nel corso di pochi anni, appartenessero alla nobiltà. Questo serva per

mostrare non essere vero che, in fatto, i titoli di nobiltà non apportino nessun vantaggio, anche di fronte al Governo.

Un altro vantaggio, che a ciascuno è lecito di apprezzare, ma che ha una certa realtà, si è il guadagno del titolato nell'opinione non solo del volgo, ma della maggior parte della nazione. Pur troppo anche questo vantaggio è apprezzabile, e soprattutto tassabile. (*Si ride*)

Quanto al modo di regolare la tassazione, credo che il sistema proporzionale adottato dalla Commissione sia di gran lunga preferibile ad un sistema di semplice graduazione. Infatti la Commissione propone che l'imposta sia raggugliata alla rendita di chi viene insignito d'un titolo ereditario di nobiltà. La rendita è rappresentata dall'imposta. Quando adunque si esige da costui il doppio dell'imposta da lui dovuta per un anno, evidentemente si esige una tassa rigorosamente proporzionale alla sua fortuna. Non si creda, signori, che la tassazione, così condotta, non riesca in certa guisa proporzionale anche al rispettivo valore dei titoli. Si può far barone uno che possenga una discreta fortuna, ma chi non ne possiede una di gran lunga maggiore, non credo possa ottenere il titolo di principe o duca.

Adunque quella specie di graduazione che si vuole ravvisare nei vari titoli di nobiltà risponde, almeno presuntivamente (e ricordatevi sempre che tutta questa legge è fondata su certe larghe presunzioni), risponde, dico, anche alla maggiore o minore fortuna del contribuente. Quindi la graduazione, che si vuole dai proponenti introdurre secondo un certo valore in gran parte cervelotico dei titoli nobiliari, è già contenuta nel nostro modo di tassazione.

Venendo però a discorrere in particolare della graduazione proposta dagli onorevoli Bonfadini e Pellatis, con essa, ad esempio, si verrebbe a dire: si tratta d'un barone, d'un conte, paghi lire mille; si tratta d'un marchese, ne paghi due mila.

Ora io, mel perdonino gli onorevoli deputati proponenti, son d'avviso che questo sistema a mala pena sfuggirebbe al ridicolo; queste graduazioni così precise, così ben determinate, starebbero bene se il valore dei titoli che si vogliono tassare fosse anch'esso determinabile in modo preciso; ma come si fa a dichiarare, e massime in forma di legge, che il titolo di marchese vale il doppio del titolo di barone? È impossibile: io non lo so, e credo che lo ignoriamo la massima parte di noi. (*Si ride*)

Io penso che, dichiarando così espressamente che un dato titolo nobiliare vale il terzo, un altro il quarto, un altro il quadruplo di tutti, si verrebbe a dare un vero valore, un vero significato a tutti questi titoli. (*Movimenti*)

Ora, noi non vogliamo darne nessuno; noi rispettiamo queste distinzioni, non le condanniamo, soprat-

tutto le vogliamo tassare; chi le ottiene, le apprezzi, ma noi non vogliamo ingerirci troppo a determinarne il valore.

Spero che queste ragioni saranno sufficienti a persuadere la Camera. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Bonfadini ha facoltà di parlare.

BONFADINI. Mi duole, ma le ragioni che ho sentito esprimere dagli onorevoli Sineo e Pescatore non mi hanno perfettamente soddisfatto.

L'onorevole Sineo, nel quale godo di riconoscere uno strenuo difensore della vecchia aristocrazia storica italiana, ha detto che, tassando i titoli di nobiltà secondo questa scala proporzionale, si verrebbero a tassare delle concessioni nulle, perchè in fatto la nobiltà è nulla. Pare a me che questo sia precisamente un argomento diretto a sostenere la nostra proposta, perchè, mentre stiamo torturandoci il cervello per tassare molte concessioni governative che devono avere un effetto, sarebbe poi ridicolo non tassare quell'unica che non vuole dir nulla, ma che soddisfa unicamente alla vanità del postulante.

L'onorevole Pescatore ha criticata la proposta proporzionale, dicendo che con essa si veniva a dar valore a queste istituzioni nobiliari, e gli pareva quindi di poterla chiamare (con una parola abbastanza viva) *ridicola*.

Pare a me che, se sventuratamente vi è del ridicolo in questo, esso dipenda dallo stato attuale della nostra società, la quale permette ancora che vi sieno in uno Stato delle distinzioni che si possono chiamare ridicole. (*Movimenti*) Ma se queste distinzioni vi sono, non è mia colpa, se l'uso comune ha fatto sì che un dato grado abbia un valore maggiore di un altro. L'onorevole Pescatore mi venga a proporre un progetto di legge che radi dalle nostre istituzioni queste forme che egli chiama ridicole, ed io lo voterò ben volentieri con lui; ma quanto al pregiudizio comune, il quale fa oggi ritenere maggiore piuttosto un grado che un altro, è questa una cosa di fatto, sulla quale mi pare che sia perfettamente giusto basarsi, per ottenere in vantaggio della finanza un introito maggiore.

Voci. Ai voti! ai voti!

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io pregherei l'onorevole Bonfadini a non insistere sulla sua proposta.

A me pare che risulti dai dati, da cui sono state desunte le cifre proposte in questo progetto di legge, che con una non grave tassazione si può avere una certa entrata per le finanze, che, io dico la verità, malgrado tutte le considerazioni che sono state fatte, non vorrei trascurare.

D'altronde il Governo non ha inteso di fare di questa legge un nuovo modo di riaprire un Gran Libro nobiliare; ed anche per questo non accetterei quella graduazione proposta dall'onorevole Bonfadini, che ci

porterebbe troppo lontani se la si volesse anche modificare.

Quindi io pregherei la Camera ad accettare la proposta della Commissione, per evitare anche una lunga discussione sopra un argomento che, di fronte alle cose gravissime che avremo pur troppo da discutere, mi parrebbe essere neppure opportuno.

CHIAVES. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice sopra tutte le proposte, compresa anche quella della Commissione. E ne espongo brevemente i motivi.

Io dico sinceramente, quando ho veduta la proposta della Commissione, mi era fatto questo semplice concetto. Vi è nello Statuto un articolo il quale lascia al Re facoltà di conferire dei nuovi titoli di nobiltà. Non andiamo ora a discutere che cosa siano questi titoli, che vantaggi diano, quali sentimenti soddisfacciano, se lodevoli o meno lodevoli: c'è una facoltà nel potere sovrano di fare questi conferimenti, ci vuole un decreto, per questo decreto sia pagato un diritto. Limitata a questa parte la discussione, io non aveva difficoltà di votare la proposta della Commissione; ma, come voi comprendete, o signori, e lo sapete anche per esperienza, il modo con cui le discussioni si mettono, influisce grandemente sopra le convinzioni che poi in definitiva vengono a prodursi nell'animo di chi ha sotto gli occhi una proposta; e quando ho cominciato a sentire a discutere a lungo sul soddisfacimento della vanità, il quale viene ad effettuarsi per mezzo del conferimento di questi titoli, io che ho pensato che vi sono anche degli altri titoli, che non sono titoli di nobiltà, i quali si agognano vivamente e che soddisfanno grandemente a certe vanità, e che pure non si tratta di tassarli, io ho creduto che non era il caso di fare, di questa soddisfazione del sentimento di vanità, la base d'una tassa qualsiasi.

Si è venuto poi ai vantaggi, ed ho udito dire dall'onorevole Pescatore delle cose le quali certamente mi rimuoverebbero dall'idea di votare la proposta della Commissione; perchè egli vi ha detto che vi sono dei casi in cui la nobiltà è una vera ragione per avere dei privilegi, e non solo dei privilegi i quali si risolvono in vantaggi apparenti, ma che si risolvono in vantaggi sostanziali: e vi citava non so qual esempio dell'antico Piemonte, o del Parlamento subalpino, ove un facondo oratore, di cui compiangiamo la perdita, avrebbe interpellato il ministro della guerra (che l'onorevole Pescatore diceva di non voler nominare, ma che sarebbe pur bene che avesse nominato, perchè, se fosse stato presente, avrebbe potuto rispondere qualche cosa in proposito), d'un oratore, dico, il quale avrebbe allora interpellato il ministro della guerra per sapere come fosse avvenuto che in una serie di promozioni fatte nell'esercito non figurassero che titolati.

Il ministro allora rispose che questo era un effetto del caso. Con ciò l'onorevole Pescatore, il quale so-

stiene la proposta della Commissione, ci fa rilevare come la Commissione abbia in presenza, come ragione della tassa, una posizione speciale, cioè quella di chi per motivo di nobiltà si trova in una condizione privilegiata, e può godere di vantaggi molto sostanziali, come sarebbero quelli di promozioni in carriera, e ciò pel solo fatto d'averne un titolo di nobiltà. Perchè dovremo noi adottare la proposta della Commissione e concorrere così a riconoscere uno stato di cose che non possiamo in alcun modo ammettere? Noi verremmo adunque a sancire con questa tassa, e di proposito, un corrispettivo di tutti questi privilegi, di tutte queste ingiustizie alle quali possa sembrare dar luogo il titolo di nobiltà.

Io quindi neppure potrei disporvi a votare la proposta della Commissione.

Permettetemi poi di soggiungere che oramai crederci bene di chiudere questa discussione.

Noi abbiamo da qualche tempo udito dirsi, e non solo all'interno, ma anche all'estero, che si parla ora presso di noi assai troppo di siffatte materie, voglio dire di titoli, di precedenze, di distintivi, di uniformi, che sembrano per verità occupare soverchiamente il nostro Governo, mentre sarebbe forse più conveniente il mostrare d'occuparsi seriamente di argomenti di ben altra e maggiore importanza. (*Bene!*)

Non vorrei che la Camera prendesse anch'essa quest'andazzo, e che quindi porgesse occasione a che si facessero anche a lei quei rimproveri che pur troppo siamo costretti a sentire da qualche tempo, ed a cui ho accennato testè.

Io quindi prego la Camera ad accogliere la proposta che mi permetto di farle, perchè voglia approvare l'ordine del giorno puro e semplice, su tutte le proposte che vennero fatte su questo argomento.

LA MARMORA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole La Marmora ha facoltà di parlare.

LA MARMORA. Io pregherei l'onorevole Pescatore a voler dire se per caso io sia quel ministro della guerra a cui egli alludeva nelle parole da lui testè pronunziate.

PESCATORE. Non me ne ricordo il nome, ma ella potrebbe consultare gli atti del Parlamento.

LA MARMORA. Siccome il deputato Brofferio ha interpellato molte volte i ministri, non escluso quello della guerra, su argomenti consimili, io debbo limitarmi a dire che sfido l'onorevole Pescatore a trovare negli atti del Parlamento anche una sola risposta da me fatta nel senso della sua allusione. Anzi, io posso assicurarvi che, non solo dopo l'inaugurazione del regime costituzionale, ma anche prima, nell'esercito subalpino i titoli di nobiltà non davano luogo a riguardi speciali.

Voci a sinistra. Oh! oh! — Sì! sì!

LA MARMORA. No, signori, non davano luogo a riguardi speciali nell'avanzamento. (*Rumori di dissenso*)

a sinistra) Ed è tanto vero che me ne appello a tutti quelli che erano in Piemonte in quell'epoca. E prova ne sono i generali Bava, Franzini, Dabormida, ed altri.

PRESIDENTE. Non interrompano l'oratore; se vogliono contrastare le sue asserzioni domandino la facoltà di parlare, ma non lo combattano con rumori.

PESCATORE. Io ho ricordato un fatto, e questo lo mantengo perchè ne conservo memoria precisa, e parmi persino di ricordare le parole, direi quasi testuali, che furono pronunciate in quell'occasione, imperocchè l'interpellanza e la risposta fecero nell'animo mio una viva impressione.

Non saprei dire in quale anno ebbe luogo questo incidente, nè ricordo il nome di quel ministro della guerra, d'altronde non credo opportuni questi ragguagli personali.

Non ho poi inteso dire che nelle nomine degli ufficiali, nella organizzazione dell'esercito si fosse seguito come norma generale quella che l'interpellante pretendeva; io ho riportato semplicemente un fatto avvenuto in una seduta alla quale io assisteva, e che perciò credo di avere il diritto di ricordare nella presente discussione. Ancorchè questa citazione non avesse per effetto che di guadagnare cinque, sei, o dieci voti alla proposta della Commissione, io crederei sempre di avere ottenuto un vantaggio, dal momento che l'onorevole Chiaves colla sua voce venne a portare contro la medesima quella influenza e quella autorità di cui meritamente gode davanti ai suoi colleghi.

PRESIDENTE. Passiamo adunque ai voti; fra le proposte, quella del deputato Chiaves deve avere la precedenza.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

PUGGIONI, relatore. Io non abuserò della pazienza della Camera, ma mi pare che si debba concedere al relatore della Commissione di dire alcune parole in replica a quelle che l'onorevole Chiaves disse intorno a questo argomento.

La questione deve porsi in questi termini: il decreto che concede questi titoli nobiliari, è un decreto che concerne un beneficio?

Se questo decreto concede un beneficio, certo non vorrà contraddirsi che in questa legge il decreto medesimo debba essere colpito di tassa.

Si sono messe innanzi molte considerazioni per dimostrare che questo beneficio, che nasce dal decreto, non debba essere tenuto in calcolo, e che i principii della civiltà odierna codesto beneficio hanno annullato.

Io non voglio negare cotesto fatto, ma non posso credere che gli avversari della proposta della Commissione vorranno dalla parte loro negare, che pur troppo la vanità umana è tale e tanta, che questi titoli sono ambiti, che questi titoli sono ricercati, che questi titoli sono domandati; e che siano ambiti, ricercati e domandati ne abbiamo una prova da una statistica che il ministro delle finanze ha presentata alla Camera,

dalla quale risulta che ogni anno, dall'epoca della costituzione del regno d'Italia, il numero dei decreti concedenti titoli nobiliari è andato sempre crescendo, e questo risponderrebbe in gran parte all'avvertenza testè fatta dall'onorevole Sineo, come in gran parte risponde anche alle avvertenze messe innanzi dall'onorevole Chiaves.

Ora, se l'autorità dello Stato si ingerisce in faccende siffatte, è parso alla Commissione che le finanze dello Stato potessero da simile ingerimento trarre un qualche vantaggio, ed è per questo che la Commissione ha accettato in massima il concetto dell'onorevole ministro, di sottoporre ad un'imposta i decreti di questa natura, discostandosi soltanto dal concetto del ministro in quanto alla misura di codesta imposizione.

Il ministro stabiliva una tassa fissa abbastanza modica, la Commissione ha creduto di dover invece stabilire una tassa proporzionale, e non modica certamente.

Noi abbiamo avuto di fronte la vanità da imporre; abbiamo creduto che di fronte a questa vanità non dovesse aversi verun riguardo; non abbiamo voluto fare distinzioni tra titoli e titoli per le ragioni che così valentemente ha esposto l'onorevole Pescatore; per noi, questi titoli, se volete, valgono poco, non valgono nulla, ma, anche ritenendo che non valessero nulla, siccome vedevamo che questi titoli erano da altri cercati, dovevamo proporre una tassa che fosse per tutti uniforme, che non facesse distinzione tra gli uni e gli altri, e agli uni, o agli altri non attribuisse un'importanza maggiore.

Queste considerazioni brevissime che io ho voluto riassumere, le quali trovano anche appoggio nel fatto della diversità delle legislazioni vigenti a questo proposito nelle varie provincie del regno, debbono condurre la Camera ad accettare, io credo, la proposta della Commissione.

Ho detto che vi è una diversità di legislazione nelle varie provincie italiane, e questo dovrebbe consigliare, pare a me, l'onorevole Chiaves a ritirare il suo ordine del giorno od a completarlo in una proposta più efficace, perchè, se quest'ordine del giorno fosse dalla Camera accettato, cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe che questi decreti di concessioni di titoli nobiliari non sarebbero sottoposti a tassa in alcune provincie, in altre vi sarebbero sottoposti, ed in altre finalmente sarebbero sottoposti a tasse diverse.

Se gli onorevoli colleghi gettano gli occhi sopra l'allegato C del progetto di legge ministeriale si convinceranno di tale diversità, e si convinceranno che l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Chiaves sarebbe pregiudizievole a quegli stessi principii che il proponente ha svolto.

Per queste considerazioni noi vi raccomandiamo la nostra proposta, ed insistiamo perchè venga adottata.

Voci. Basta! Ai voti!

PRESIDENTE. Si faccia silenzio.

CORRADO. Chiedo di parlare.

CHIAVES. Domando la facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

CORRADO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ora che la discussione sta per finire?

CORRADO. Se mi concede la facoltà di parlare, darò soltanto una spiegazione.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaves intende di ritirare il suo ordine del giorno?

CHIAVES. Io desidererei anzitutto di rettificare una considerazione esposta dall'egregio relatore della Commissione, che non credo esatta.

PRESIDENTE. In tal caso io debbo dare la parola ad un altro, al deputato Corrado.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti le diverse proposte, cominciando dall'ordine del giorno puro e semplice dell'onorevole Chiaves su tutti gli emendamenti e sulla stessa proposta della Commissione e del Ministero.

Osservo poi alla Camera che, mirando quest'ordine del giorno più che alla soppressione del numero, piuttosto a dichiarare che non sia luogo a deliberare sul medesimo, devesi ritenere quale questione pregiudiziale.

PESCATORE. Non è una questione pregiudiziale, è la proposta di soppressione. L'onorevole Chiaves voterà tutte le proposte.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Pescatore: l'onorevole Chiaves ha motivato appunto in questo senso il suo ordine del giorno, dichiarando cioè ch'egli non intende che si deliberi sopra questa materia per le ragioni che vennero esposte. Io non posso cambiare la natura del significato che voleva dargli il suo proponente.

CORRADO. Domando di parlare per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CORRADO. Mi permetterà l'onorevole presidente di esprimere un dubbio. Io sono nuovo nella vita parlamentare: dubito che per avventura la proposta fatta dall'onorevole Chiaves possa pregiudicare l'emendamento che io ho proposto col mio amico Macchi e che non ho ancora svolto.

PRESIDENTE. La sua proposta è un'aggiunta da farsi a questo numero 9: ora, ancorchè questo numero venga soppresso o direttamente o indirettamente, rimane intatta, perchè riguarda un'altra materia.

CORRADO. Ringrazio il signor presidente di questa spiegazione: questo io desideravo sapere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal deputato Chiaves.

(Non è approvato.)

Ora vengono gli emendamenti. Il più largo è quello proposto dai deputati Pellatis e Bonfadini, del quale darò di nuovo lettura.

Prego l'onorevole San Donato di fare attenzione, per vedere in che differisca dal suo.

« La concessione di nobiltà o titoli di predicato se è fatta dal Governo italiano e trasmessibile agli eredi legittimi, sarà soggetta alla tassa graduale seguente:

« *A*) Nobiltà non titolata, lire 2000...

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. « *B*) Titolo di barone, marchese e conte, la somma doppia dell'imposta diretta e di ricchezza mobile pagata dal richiedente nell'anno che sarà per precedere la concessione, con un *minimum* di lire 10,000.

« *C*) Titolo di principe o duca, come alla lettera *B*, con un *minimum* di lire 25,000.

« Tale tassa sarà della sola metà, se la concessione sarà *ad personam*.

« Tanto nell'uno che nell'altro caso poi la tassa sarà doppia se la concessione provenga da Governo estero. »

DI SAN DONATO. Io ritiro il mio ordine del giorno, e mi associo a quello dell'onorevole Bonfadini, a patto però che egli abbia la cortesia di cancellare quelle parole che includono l'idea di creare una nobiltà. Io ammetto solamente la concessione dei titoli per chi ne ha desiderio ed ambizione, ma non credo che l'Italia possa creare nè l'antico patriziato italiano che era nelle provincie meridionali, nè la casta nobiliare cui vuole alludere l'onorevole Bonfadini. Se egli adunque vi acconsente, io ritiro il mio emendamento e mi associo volentieri alla sua proposta, sempre quando essa si limiti alla pura concessione di titoli.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Di San Donato, ella non può rientrare nella discussione, ma solamente dichiarare la sua opinione, e questo lo ha fatto.

Il deputato Bonfadini accetta l'emendamento?

BONFADINI. Non solo consento a ritirare quella parte dell'emendamento che l'onorevole Di San Donato, molto più dotto di me nell'araldica, ha trovato poco opportuno...

DI SAN DONATO. Questa è parte della storia d'Italia.

BONFADINI... ma ritiro anche la mia proposta, giacchè mi sembra che le ragioni da me svolte non abbiano persuaso la Camera.

PRESIDENTE. Dunque la ritira.

E l'onorevole Di San Donato mantiene il suo?

DI SAN DONATO. Rinunziando l'onorevole Bonfadini a quello da lui proposto, io mantengo il mio, e soggiungerei due parole, onorevole presidente, per un fatto personale.

L'onorevole Bonfadini ha voluto essere assai gentile con me. In fatto di araldica io sono lieto di meritare elogi da un uomo così colto; però io dico all'onorevole Bonfadini ed altri, che non è un delitto il conoscere la araldica; in fatto di storia dei nostri paesi, quando

non si è al corrente dell'araldica non si è intieramente istruiti della stessa storia d'Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Di San Donato che rileggo:

« Per la concessione del titolo di duca o di principe, lire 1500 ; per quella di marchese, lire 825 ; per quella di conte, lire 600 ; e per quella di barone, lire 250. »

Chieggo se sia appoggiata.

(È appoggiata, e quindi respinta.)

DI SAN DONATO. Non vogliono essere nobili a buon mercato. (*Viva ilarità*)

PRESIDENTE. Metto ai voti il numero 9, come è proposto nel progetto della Commissione:

« N° 9. Trascrizione sui registri dello stato civile dei decreti reali per concessione di titoli di nobiltà, o di predicati, o per autorizzazione a riceverli da potenza estera.

« Sarà pagata una tassa ragguagliata a due volte la somma delle imposte dirette pagate nell'anno precedente dal richiedente, con un minimo in ogni caso di lire duemila. »

(È approvata.)

Voci. A domani!

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'unificazione delle tasse sulle concessioni governative.

Discussione dei progetti di legge:

2° Disposizioni relative alla coltivazione del tabacco in Sicilia;

3° Assegnamento alimentare ai monaci rimasti privi di pensione;

4° Estensione alle provincie venete e mantovana della tassa sui passaporti e sulle vidimazioni e legalizzazioni;

5° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;

6° Costituzione del sindacato de' mediatori presso le Camere di commercio.